



LE ATTESTAZIONI

Dott. Marcello POLLIO

Agenda

1. Figura e “funzione” dell’Attestatore
2. L’oggetto dell’attestazione in funzione dei vari “istituti”
3. La valutazione del “*best interest of creditors*”
4. *Focus*: l’attestazione nel concordato preventivo
5. La “struttura” dell’Attestazione nei vari “istituti”
6. La “responsabilità” dell’Attestatore
7. La responsabilità dell’organo di controllo

1. Figura e “funzione” dell’Attestatore

Le “figura” dell’Attestatore



È un “controllore”

- Iscritto all’ albo dei revisori legali
- Indipendente secondo le stringenti regole ex art. 67, co. 3, lett. d, L.F.



È un “professionista”

- nominato dall’imprenditore (come tutti gli organi di controllo)
- parificato dalla Cass. SS.UU. 1521/2013 all’ausiliario del Giudice
- ...cui però non possono essere riconosciuti i poteri che derivano dall’essere ausiliare del giudice in quanto non è pubblico ufficiale
- ...con responsabilità anche penali ben superiori rispetto a quelle previste per gli ausiliari del giudice

Soggetto “necessario” per la “validazione” degli strumenti di superamento della crisi disciplinati dalla legge fallimentare

Art. 67, co. 3, lett. d, L.F.



“un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) (...); il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”

Cass. SS.UU. 1521/2013



“(...) pur non essendo un consulente del giudice – come si desume dal fatto che è il debitore a nominarlo – il professionista attestatore ha le caratteristiche di indipendenza (ulteriormente indirettamente rafforzate dalle sanzioni penali previste dall'art. 236 bis l.f., introdotto con il D.L. 2012/83) è professionalità idonee a garantire una corretta attuazione del dettato normativo. Deve dunque ritenersi che egli svolga funzioni assimilabili a quelle di ausiliario del giudice (...)”



- Tribunale
- Creditori
- Debitore

Le (relative) responsabilità:

CIVILE



extracontrattuale (soci,
terzi e creditori)
contrattuale verso (società
– debitore)

PENALE

REATO ex art. 236 *bis* L.F.

(PROFESSIONALE)



Diligenza in base a natura
dell'incarico (2407 c.c.)
Attenuazione ex art. 2236 c.c.

L'Attestatore deve applicare "modelli di comportamento condivisi di elevata qualificazione professionale da utilizzare e declinare in funzione del caso specifico" (*Standards*)

Le Linee guida per l'attestatore

International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3400 (già ISA 810), *The Examination of Prospective Financial Information*

UniFirenze, CNDCEC, Assonime, Linee Guida per il finanziamento delle imprese in crisi, II Edizione in bozza 2014

Principi di attestazione dei piani di risanamento, AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI, OCRI approvati da CNDCE

2. In an engagement to examine prospective financial information, the auditor should obtain sufficient appropriate evidence as to whether:

- a) Management's best-estimate assumptions on which the prospective financial information is based are not unreasonable and, in the case of hypothetical assumptions, such assumptions are consistent with the purpose of the information;
- b) The prospective financial information is properly prepared on the basis of the assumptions;
- c) The prospective financial information is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed, including a clear indication as to whether they are best-estimate assumptions or hypothetical assumptions; and
- d) The prospective financial information is prepared on a consistent basis with historical financial statements, using appropriate accounting principles.

- L'attestazione consiste in un giudizio di verifica informata e diligente sui presupposti del piano, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e previsioni, e sulle metodologie usate.
- Richiamo all' ISAE 3400.
- L'attestazione si concreta in un giudizio motivato e compiuto "allo stato degli atti" ed ex ante, che ha soltanto due possibili esiti:
 - 1. attestazione, se vi è idoneità ad assicurare il risanamento dell'impresa e dunque il ripristino della solvibilità e e ragionevolezza/fattibilità del piano;
 - 2. non attestazione.

Finalità dei Principi
formulare principi e soprattutto proporre modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere, sia relativamente alla *due diligence* contabile, punto base di partenza per attestare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano

- Richiamo all' ISAE 3400 ed altri standard nazionali e internazionali
- Il giudizio di attestazione circa la veridicità dei dati può essere con riserve
- Il giudizio di fattibilità deve essere netto e non può essere con riserve, ma solo con richiami d'informativa

“Principi di attestazione dei Piani di Risanamento” (Versione 3 settembre 2014)

Principi di attestazione dei piani di risanamento

SOMMARIO

1. PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

- 1.1. Il lavoro dell'“Attestatore”
- 1.2. L'esigenza dei Principi
- 1.3. La finalità dei Principi
- 1.4. I destinatari
- 1.5. I principi e le responsabilità
- 1.6. I riferimenti ad altri standard
- 1.7. La portata e i limiti naturali dell'attestazione
- 1.8. I casi particolari
- 1.9. La struttura del documento
- 1.10. Utilizzo delle indicazioni

2. NOMINA E ACCETTAZIONE

- 2.1. La nomina
- 2.2. L'accettazione
- 2.3. I requisiti professionali
- 2.4. Le responsabilità dell'Attestatore: eventuali limitazioni
- 2.5. L'indipendenza
- 2.6. Il compenso per l'attestazione
- 2.7. I casi particolari

3. PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE

- 3.1. La verifica della documentazione componente il Piano
- 3.2. Esame della documentazione con gli organi sociali

4. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

- 4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati
- 4.2. Il concetto di veridicità
- 4.3. Il perimetro delle verifiche sulla veridicità
- 4.4. La base informativa di partenza
- 4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità
- 4.6. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità
- 4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili
- 4.8. Le verifiche sulle attività potenziali e sulle passività potenziali indicate nel Piano.
- 4.9. La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali

5. DIAGNOSI DELLO STATO DI CRISI

- 5.1. La diagnosi dello stato di crisi
- 5.2. Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale
- 5.3. Gli strumenti di diagnosi

Principi di attestazione dei piani di risanamento

6. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

- 6.1. La valutazione delle ipotesi strategiche
- 6.2. La valutazione della strategia di risanamento
- 6.3. La valutazione del programma di azione (action plan)
- 6.4. La verifica delle ipotesi economico-finanziarie
- 6.5. La verifica dei dati di Piano
- 6.6. L'analisi di sensitività e stress test
- 6.7. Il giudizio di fattibilità

7. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

- 7.1. I casi obbligatori
- 7.2. Il rinvio alla perizia estimativa ex art. 160, secondo comma, l.f.
- 7.3. Il concordato con continuità aziendale

8. RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

- 8.1. La parte introduttiva della relazione
- 8.2. La parte centrale della relazione: analisi del Piano
- 8.3. La parte finale della relazione: il giudizio finale dell'Attestatore sul Piano
- 8.4. La documentazione del lavoro di attestazione di veridicità dei dati aziendali
- 8.5. La documentazione di supporto all'attività di verifica della fattibilità del Piano

9. ATTIVITÀ SUCCESSIVE

- 9.1. L'esecuzione e il monitoraggio del Piano
- 9.2. Le modifiche del Piano (e della Proposta) e nuova attestazione

10. RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE

- 10.1. La responsabilità civile dell'Attestatore: cenni
- 10.2. La responsabilità penale dell'Attestatore: cenni

Allegato 1. PROCEDURE DI VERIFICA SU ALCUNE POSTE PATRIMONIALI DELLA BASE DATI CONTABILE.

Allegato 2. ATTESTAZIONI SPECIALI DI CUI AGLI ARTT. 182 QUINQUES E 186 BIS L.F. (cenni)



Principi di attestazione dei piani di risanamento

SOMMARIO

1. PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

- 1.1. Il lavoro dell'Attestatore
- 1.2. L'esigenza dei Principi
- 1.3. La finalità dei Principi
- 1.4. I destinatari
- 1.5. I principi e le responsabilità
- 1.6. I riferimenti ad altri standard
- 1.7. La portata e i limiti naturali dell'attestazione
- 1.8. I casi particolari
- 1.9. La struttura del documento
- 1.10. Utilizzo delle indicazioni

2. NOMINA E ACCETTAZIONE

- 2.1. La nomina
- 2.2. L'accettazione
- 2.3. I requisiti professionali
- 2.4. Le responsabilità dell'Attestatore: eventuali limitazioni
- 2.5. L'indipendenza
- 2.6. Il compenso per l'attestazione
- 2.7. I casi particolari

3. PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE

- 3.1. La verifica della documentazione componente il Piano
- 3.2. Esame della documentazione con gli organi sociali

4. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

- 4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati
- 4.2. Il concetto di veridicità
- 4.3. Il perimetro delle verifiche sulla veridicità
- 4.4. La base informativa di partenza
- 4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità
- 4.6. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità
- 4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili
- 4.8. Le verifiche sulle attività potenziali e sulle passività potenziali indicate nel Piano.
- 4.9. La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali

5. DIAGNOSI DELLO STATO DI CRISI

- 5.1 La diagnosi dello stato di crisi
- 5.2 Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale
- 5.3 Gli strumenti di diagnosi

PRINCIPI: NOMINA

2.1 La nomina

La designazione dell'Attestatore, è sottratta al tribunale e compete in ogni caso al debitore nei casi di piano attestato di risanamento (art. 67, terzo comma, lett. d) l.f.), piano di concordato preventivo (art. 161, terzo comma, l.f.), anche con continuità aziendale (art. 186-bis, secondo comma, l.f.), per rinvio all'art. 161, terzo comma l.f., accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, primo comma, l.f.), richiesta autorizzazione alla contrazione di finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, l.f. (art. 182-*quinqüies*, primo comma, l.f.), mantenimento dei contratti pubblici, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis, terzo comma, l.f.).

PRINCIPI: Accettazione

2.2 L'accettazione

2.2.1 Il professionista, prima di accettare l'incarico, deve procedere alla valutazione del rischio che presenta l'attività da svolgere.

2.2.2 La previsione della duplice qualifica di revisore legale e di professionista iscritto in albi in capo all'Attestatore evidenzia come il legislatore abbia voluto fissare elevati standard di competenze per ricoprire il delicato ruolo di emissione del giudizio verso i terzi creditori e l'Autorità giudiziaria (eventualmente) chiamata ad omologare i piani di composizione della crisi. Il presupposto giuridico che fissa le qualifiche dell'Attestatore non esime quest'ultimo dalla verifica, in concreto, della propria adeguatezza ed organizzazione a svolgere l'incarico.

2.2.3 E' quindi utile che il professionista, prima di accettare l'incarico, proceda alla valutazione del rischio che presenta l'attività da svolgere. Gli elementi di rischio da tenere in considerazione sono molteplici, quali:

fattori individuali, con particolare riferimento alla conoscenza del business oggetto di valutazione, alla disponibilità di tempo, nonché all'indipendenza rispetto al soggetto che richiede l'attestazione;

fattori riferiti all'azienda con particolare riferimento alla stima della adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo, dell'affidabilità dell'eventuale consulente usato per l'assistenza nella redazione del Piano e di altri professionisti e operatori con competenze adeguate;

fattori legati al business in cui l'azienda opera, che possono complicare l'attività di pianificazione;

fattori ambientali, intendendo con ciò il "clima" in cui si inserisce il Piano di risanamento e l'atteggiamento dei creditori e dei vari stakeholder interessati alla ristrutturazione.

fattori legati in modo specifico al Piano: tra cui (esemplificativamente ma non esaustivamente) il grado di realismo delle ipotesi, la qualità delle fonti informative impiegate/disponibili, il tempo a disposizione per la verifica, l'arco temporale interessato.

2.2.4 Taluni rischi sono pienamente apprezzabili da parte del professionista solo dopo avere preso conoscenza del Piano e quindi la propria accettazione potrà avvenire solo a posteriori. Qualora l'incarico venga conferito in epoca anteriore all'ultimazione del Piano, l'Attestatore potrà valutare il rischio in ragione della conoscenza di elementi preliminari e dichiarazioni del debitore, nonché in base alla conoscenza della professionalità e adeguatezza dell'eventuale advisor nominato dal debitore.

L'indipendenza dell'Attestatore (4/8)

distinguere tra:

CONSULENTE

Predisposizione PIANO

Figura non richiesta dalla legge

(ma certamente necessaria nella maggioranza dei casi)

ATTESTATORE

Validazione STRUMENTO

Figura obbligatoria

**Requisiti professionali e di indipendenza ex art.
67, c. 3, lett. d), l.f.**

**Il professionista attestatore ha sempre un RUOLO NECESSARIO e FONDAMENTALE AI FINI DELLA
TUTELA DEI TERZI**

Deve possedere ORGANIZZAZIONE IDOENA ed adeguate COPERTURE ASSICURATIVE

Deve essere NOMINATO e COINVOLTO sin da una FASE ANTICIPATA

Deve poter indicare ex ante le CONDIZIONI NECESSARIE da seguire nel piano per la ATTESTAZIONE

Può assistere alle TRATTATIVE CON I CREDITORI e le CONTROPARTI dell'imprenditore

PRINCIPI: NOMINA, ACCETTAZIONE, INDIPENDENZA

2.2.5. Una volta valutato di poter svolgere l'incarico l'Attestatore deve farsi sottoscrivere un **mandato (engagement letter)** che evidenzii chiaramente alcuni elementi

2.2.6. Il professionista, prima di accettare l'incarico, deve procedere **alla valutazione della propria competenza ai fini dello svolgimento dello stesso**. Il nominando Attestatore dovrà quindi riflettere sui propri limiti (di tempo, competenze, struttura etc.), considerato che lo svolgimento dell'incarico deve avvenire con l'idonea diligenza.

2.5. L'indipendenza

2.5.1. L'Attestatore, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. deve essere indipendente rispetto al debitore ed ai terzi interessati all'operazione di risanamento, ed **è tenuto a dichiarare:**

di non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;

di non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (o di chi lo incarica) ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo del debitore (o di chi lo incarica)

PRINCIPI: INDIPENDENZA

2.5.2. L'indipendenza dell'Attestatore deve **permanere sino alla conclusione dell'incarico**.

2.5.3. La **partecipazione dell'Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica** l'indipendenza a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore.

2.5.7. Laddove le condizioni di indipendenza esistenti all'atto dell'incarico vengano meno, prima dell'espressione del giudizio finale, **il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente l'impossibilità di proseguire l'incarico**, ciò anche per permettere all'interessato di sostituire l'Attestatore e nominare altro soggetto idoneo.

Formula Attestazione (Piano ex art. 67, co. 3, lett. d, L.F.)

(...) il lungo tempo intercorso tra la data di conferimento dell'incarico ed il rilascio della presente attestazione – ascrivibile al prolungamento delle trattative con le banche – non ha fatto venir meno i requisiti di indipendenza e terzietà in capo allo scrivente, il quale, pertanto, ne conferma l'esistenza anche alla data del rilascio della presente relazione.

PRINCIPI: compenso

2.6. Il compenso per l'attestazione

2.6.1. L'Attestatore deve accettare solamente incarichi i cui compensi siano adeguati all'attività da svolgere e ai rischi connessi

2.6.2. Fermo restando quanto disposto dall'art.9 D.l. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, il compenso dell'Attestatore deve essere adeguato all'incarico da svolgere, al rischio da assumere, alla responsabilità connessa e conseguentemente all'importanza della prestazione, dell'azienda interessata e del Piano oggetto di attestazione.

Il compenso, pertanto, deve essere concordato anche in funzione delle ore di lavoro necessarie per svolgere l'incarico. Nell'ipotesi di determinazione del compenso sulla base del tempo impiegato occorre tenere conto che l'onorario orario della prestazione potrà essere oggetto di specifica pattuizione in ragione anche dell'importanza, del prestigio ed organizzazione dell'Attestatore.

Qualora il compenso non sia adeguato all'opera, all'impegno e alle risorse da impiegare per l'emissione del giudizio di attestazione il professionista, non deve accettare l'incarico.

28 Giovedì 11 Dicembre 2014

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Il tribunale di Roma sui compensi ai professionisti nel concordato

Acconti a step successivi

Corresponsione in funzione del lavoro svolto

DI CHRISTINA FERIOZZI

Il deposito della domanda di concordato in bianco o preventivo fa da spartiacque per il pagamento di acconti sul compenso in favore dell'attestatore e dei professionisti che assistono il debitore. Durante le procedure è ammesso corrispondere acconti solo in funzione dell'attività svolta. E quanto emerge dalle linee guida del 23/10/2014 della sezione fallimentare del tribunale civile di Roma

Tre eventualità

a) Prima del deposito della domanda di concordato	Il debitore può pagare liberamente acconti sul compenso ai professionisti. Restano salvi gli effetti della revocatorie e dell'eventuale fallimento
b) Dopo il deposito della domanda di concordato	Il debitore non può pagare alcuna somma ai professionisti relativa ad anticipi sul compenso prima dello svolgimento di alcuna attività
c) Nel corso della procedura, dopo il deposito	Il debitore può pagare ai professionisti uno o più acconti sul compenso purché proporzionati all'attività effettivamente svolta

In tema di revisione legale, l'art. 5 del D.M. 261/2012 (rubricato **Dimissioni dall'incarico di revisione legale**), prevede che "**Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni ... d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile**".



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE FALLIMENTARE



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Monza nella riunione tenuta ai sensi dell'art. 47 quater dell'ordinamento giudiziario in data 07.05.2014 ha emesso il seguente provvedimento di indirizzo dell'attività dei professionisti che intendano proporre **proposta di concordato preventivo completa** ai sensi dell'art 160 l.f. .

- una relazione redatta da un professionista, che si trovi in posizione di effettiva terzietà anche nei confronti del redattore del piano, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) L. Fall. attestante:

- a) la veridicità dei dati aziendali redatta secondo i criteri dell'auditing ed i principi di attestazione dei piani di risanamento ;
- b) l'attuabilità della proposta , sostenuta non solo da opinioni personali ma da analisi di settore, ricerche di mercato, stress tests al variare delle prospettive temporali ed economiche dell'attività (prospettive che devono essere comparativamente dimostrate più convenienti di quelle della soluzione liquidatoria del fallimento o di un concordato per cessione dei beni ai creditori, se continua l'attività o dei realizzi se ha contenuto liquidatorio),

Decreto 7.07.2014 G.D. Dott. Bianchi



rilevato che:

- che l'attestazione del professionista ex art. 182 bis comma 1 LF² difetta di sufficiente analiticità e motivazione sulla veridicità dei dati aziendali, quantomeno in relazione alla sussistenza dei crediti verso clienti e alle scorte di magazzino;
- che è noto che la dottrina commercialistica sta elaborando dei principi contabili a cui gli attestatori devono attenersi;
- che in calce al presente provvedimento viene allegato uno stralcio dei "Principi di attestazione dei piani di risanamento" in corso di approvazione da parte di primario istituto di ricerca AIDEA-AIRDCEC (<http://www.irdcec.it/node/644>, pagg. 57-59);
- che detti principi – pur privi di efficacia normativa – possono essere ritenuti un valido orientamento idoneo a valutare la qualità delle attestazioni;
- che i precetti contenuti nell'allegato elaborato non sono evidentemente osservati nel caso di specie;
- che ad esempio non vi è traccia di alcuna circolarizzazione di (quantomeno) un campione significativo delle posizioni creditorie o di una dettagliata analisi che tenga conto della vetustà del credito, della storia e dell'attualità delle informazioni sulla solvibilità;

2. L'oggetto dell'attestazione in funzione dei vari "istituti"

L'oggetto dell'Attestazione (1/2)

Piano

*Liquidazione
«atomistica» attivo
(cessio bonorum)*

*Continuità (anche
parziale)
(risanamento)*

*Impatto (eventuale) prosecuzione
temporanea fino alla vendita*

Proposta

Modalità e tempi
soddisfo creditori
(anche con falcidia)

**Relazione ex art. 160, co. 2,
L.F.**



Oggetto del GIUDIZIO DI (veridicità e)
FATTIBILITA' (giuridica ed economica)



L'oggetto dell'Attestazione (1/2)

... tutti gli “elementi” (giuridico ed economici) contemplati nel “progetto” di superamento della crisi



- 1) “Domanda”
- 2) Piano + flussi pagamenti
- 3) Proposta (Accordo)



VERIDICITA' DATI AZIENDALI: rispondenza al reale dei valori assunti alla base del Piano e della Proposta

Ragionevolezza e tecnica
“revisionale”



FATTIBILITA' PIANO:
congruità e ragionevolezza azioni proposte ed *assumptions* e “tenuta” del Piano/Proposta

Sostenibilità previsioni

Le "Attestazioni" del Professionista (1/4)

**art. 67
co. 3, lett. d)**

veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano
idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione
debitoria dell'impresa e ad assicurarne il riequilibrio della
sua situazione finanziaria

**art. 161
co. 3**

veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di
concordato preventivo.
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di
modifiche sostanziali della proposta o del piano

**all'art. 182 *bis*
co. 1**

veridicità dei dati aziendali e attuabilità dell'accordo
di ristrutturazione dei debiti
con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
l'integrale pagamento dei creditori estranei

Le "Attestazioni" del Professionista (2/4)

**art.182
quinquies
co. 5 e 6**

essenzialità per prosecuzione attività d'impresa e
funzionalità per assicurare miglior soddisfazione creditori
(per richiesta di autorizzazione a pagare crediti anteriori
per beni o servizi presentata con la domanda di
concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai
sensi dell'art. 161, sesto comma, o di domanda di
omologazione o di proposta di accordo di ristrutturazione)

**art. 186 bis,
co. 2 lett. b), 3 e
4 lett. a)**

- (2) Per prosecuzione dell'attività d'impresa è **funzionale**
al miglior soddisfacimento creditori
- (3) per continuazione contratti pubblici "certificazione"
che è **conforme** al piano ed è **ragionevole** la
capacità di adempimento del debitore
- (4) per partecipazione a procedure di assegnazione di
contratti pubblici "certificazione" che è **conforme** al
piano ed è **ragionevole** la capacità di adempimento
del debitore

Le "Attestazioni" del Professionista (3/4)

**art. 182 bis,
co. 6:**

dichiarazione del professionista **idoneità** della proposta (cd. pre-accordo)
se accettata, ad assicurare *l'integrale* pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare

**art.182
quinquies
co. 1:**

funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori (nel caso di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 LF, presentata con la domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, comma sesto, o con la domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione o di pre-accordo)

**art.182
quinquies
co. 3:**

funzionalità a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale per breve periodo (nel caso di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 LF, presentata con la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma sesto, o con la domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione o di pre-accordo)

**Art. 182 *septies*,
co. 5:**

**omogeneità di posizione giuridica e interessi
economici** fra i creditori interessati dalla
convenzione di moratoria

3. La valutazione del “*best interest of creditors*”

Il principio del "best interest of creditors"

Il criterio della migliore soddisfazione dei creditori (solo di recente espressamente codificato, sempre con specifico riguardo al concordato con continuità aziendale, oltre che dall'articolo 182-quinquies, comma 4, legge fall., anche nel primo comma del medesimo articolo, nonché nell'art. 186-bis), **individua una sorta di clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato, ivi compreso quello meramente liquidatorio, quale regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura.**

Cass.. 19 febbraio 2016 n. 3324



- *pagamenti di crediti di lavoro che impedisce che sul capitale maturino ulteriormente interessi e rivalutazione monetaria*
- *pagamenti di utenze, eseguiti al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione del servizio*
- *prestazioni di manutenzione*
- *spese legali sostenute per difendere i beni dalle pretese avanzate da terzi, che risultano volte, direttamente o indirettamente, conservare il valore del patrimonio aziendale, in modo da ricavarne un maggior prezzo in sede di liquidazione*

Il giudizio speciale ex art. 186 bis L.F. (1/7)

art. 186 bis, co. 1, L.F.

«il piano [...] prevede *la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore*, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione [...]. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio d'impresa»

art. 186 bis, co. 2, lett. a), L.F.

«il piano [...] deve contenere [...] anche *un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa [...], delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura*»

art. 186 bis, co. 2, lett. b), L.F.

La relazione del professionista deve anche «*attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa [...] è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori*»

Fattibilità



(anche ulteriore e specifica) dimostrazione che il concordato in continuità è più conveniente del concordato liquidatorio

Il giudizio speciale ex art. 186 bis L.F. (2/7)

*L'Attestatore deve esprimersi sulle prospettive risanatorie del Piano,
nonché sul contenuto dell'annessa Proposta*



- Modalità e tempi di soddisfo dei creditori (Proposta)*
- Gestione prospettica (conservativa) dell'impresa*
- ✓ *Analisi cash flow e dati contabili per la valutazioni degli «equilibri» del Piano*
- ✓ *Analisi assumptions del Piano e dei profili di «discontinuità» con il passato*
- ✓ *Coerenza interna, esterna, strategica del Piano*
- ✓ *Valutazione «congruità» e «tempi di realizzo» beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività*

Limitare il rischio di "execution" del piano

ANALISI DI SENSITIVITÀ

- **profilo industriale** (es. fatturato, ebitda margin, capex)
- **profilo finanziario** (es. ciclo monetario, variazione tassi)

STRESS TEST

- **considerazione di scenari alternativi**
- **resistenza del piano rispetto alla rottura dei *covenant***

Il giudizio speciale ex art. 186 bis L.F. (4/7)

**L'Attestatore deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa
prevista dal piano di concordato sia
*funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori***



**Confronto tra concordato con continuità e liquidazione
fallimentare**

I creditori sono soddisfatti dai flussi di cassa derivanti dalla
continuazione dell'attività d'impresa (anche in capo a terzi)

La valutazione varia in funzione del «tipo» di concordato con continuità

Fattispecie tipica : il giudizio speciale ex art. 186 bis L.F. (5/7)

**L'Attestatore deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa
prevista dal piano (di concordato) sia
*funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori***



**Confronto tra concordato con continuità e liquidazione
fallimentare**

I creditori sono soddisfatti dai flussi di cassa derivanti dalla
continuazione dell'attività d'impresa (anche in capo a terzi)

La valutazione varia in funzione del tipo di "continuità"

Il giudizio speciale ex art. 186 bis L.F. (6/7)

... il giudizio “speciale” ex art. 186 bis L.F. è “dovuto” quando - a prescindere dalla “qualificazione” giuridica del concordato - il Piano e la Proposta :

- (i) prevedono una continuazione (anche limitata e/o temporanea) dell’attività d’impresa in pendenza di procedura, facendo così gravare sui creditori un “rischio di prededuzione”;*
- (ii) fondano (in tutto o in parte) la soddisfazione dei creditori sul futuro andamento dell’impresa, quindi sui flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell’attività (anche se in capo a terzi)*

Formula attestazione

(...) il piano e la proposta sottoposti all’esame dello scrivente, sebbene giuridicamente ascrivibile alla specie del concordato liquidatorio, prevede la temporanea prosecuzione dell’attività commerciale al fine di valorizzare l’Azienda (tecnicamente Avviamento e beni strumentali, unitamente al magazzino), la cui cessione “in esercizio” è (rectius sarebbe) funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori.

Lo scrivente, pertanto, è chiamato a formulare il giudizio speciale richiesto dall’art. 186 bis L.F., verificando e dunque “attestando” - sulla base dell’analisi del budget economico-finanziario predisposto dall’Advisor contabile per il periodo compreso dalla data di apertura del concorso sino alla prognosticata data di realizzo dell’Azienda) - che la prosecuzione dell’attività crei (ovvero sia idonea a non dispendere il) un valore in favore dei creditori concorsuali, non realizzabile in ipotesi di interruzione dell’attività e conseguente esigenza di procedere al realizzo atomistico dei beni che compongono l’Azienda.

Il giudizio speciale ex art. 186 bis L.F. (7/7)

Continuità INDIRETTA mediante affitto e successiva cessione d'azienda
anche a new Co

Canone e prezzo «garantiti»



***Non occorre «attestare» sostenibilità
Piano in capo ad affittuaria/
cessionaria,
ma solo fattibilità degli atti esecutivi
del Piano (salvo che la continuità
aziendale sia funzionale alla
liquidazione degli assets non
trasferiti)***

Canone e prezzo «NON garantiti»



***Occorre «attestare» sostenibilità Piano in
capo ad affittuaria/cessionaria,
e, quindi, escludere ricadute sul debitore
derivanti da insolvenza e/o
inadempimento.***

4. *Focus: l'Attestazione nel concordato preventivo* (casi professionali)

Caso 1 [Società "inattiva" (contoterzista – meccanica di precisione)]
T. Bergamo 6.5.2015 (decreto omologazione)

Piano programma di liquidazione attivo (a valori di liquidazione periziati) in 32 mesi da omologazione, con riconoscimento interessi legali ai creditori prelatizi per tutta la durata della liquidazione concordataria.

Attivo "sociale" concordatario suddiviso in 2 masse:

- massa immobiliare (immobili oggetto di ipotecaria volontaria in favore di creditori finanziari);
- massa mobiliare (restanti beni e crediti).

Proposta che prevede:

a) Destinazione attivo concordatario al pagamento:

- integrale oneri prededucibili (comprese le spese di giustizia);
- parziale creditori ipotecari e privilegiati generali e speciali (eccetto i crediti erariali "infalcidiabili"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, co. 2, L.F;

b) Immissione finanza esterna (condizionata all'omologazione) da destinare al pagamento:

- integrale crediti erariali infalcidiabili;
- parziale dei restanti creditori concorsuali (chirografari ab origine e prelatizi incapienti) in misura pari al 4,72%. [percentuale conseguibile grazie anche a dichiarazioni di postergazioni, "condizionate" ad omologa, da parte di taluni creditori (in mancanza delle quali la percentuale proposta nel Piano si attesterebbe al 4,55%)].

Caso 2 [Società "operativa" (produzione – settore chimico)]
T. Milano 25.5.2015 (decreto omologazione)

Affitto azienda + offerta irrevocabile "condizionata" preesistenti al deposito del pre-concordato

Piano: programma di liquidazione attivo sociale in 3,71 anni (a partire dalla data di deposito del concordato "con riserva").

Attivo concordatario suddiviso in 2 masse:

- massa immobiliare ("destinata" prioritariamente al soddisfacimento di creditori finanziari ipotecari, costituita in particolare da complesso immobiliare industriale di proprietà oggetto d'iscrizione ipotecaria);
- massa immobiliare "residua" e massa mobiliare (quest'ultima costituita dai restanti beni, crediti e "ricavi futuri") destinata al soddisfacimento degli restanti creditori concorsuali - privilegiati generali *ab origine* e chirografari).

Proposta: destinazione attivo concordatario al pagamento

- Integrale oneri prededucibili (comprese le spese di giustizia);
- Integrale creditori ipotecari;
- Integrale creditori privilegiati (eccetto i privilegiati speciali mobiliari per Iva di rivalsa, degradati a chirografo ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, co. 2, L.F.);
- Parziale restanti creditori concorsuali (chirografari *ab origine* e privilegiati speciali mobiliari per Iva di rivalsa degradati a chirografo) in misura pari al 26,16% [Percentuale di soddisfo conseguibile grazie:
 - al realizzo crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (25,95% dell'attivo concordatario);
 - al conseguimento di "Introiti e/o ricavi futuri da CP" (79,05% dell'attivo concordatario)].

Il particolare, i ricavi futuri incorporano i realizzi derivanti dalla prosecuzione contratto di affitto d'azienda in essere e da proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda e restante attivo concordatario.

Caso 3 [Società "inattiva" (settore immobiliare)]
Decreto T. Siena 21.7.2015 (decreto omologa)

Affitto rami azienda preesistenti al deposito del pre-concordato

Piano fondato su:

- prosecuzione temporanea affitti relativi ai Rami d'azienda;
- cessione in blocco Rami d'Azienda;
- ripresa temporanea attività (completamento immobili in capo a "terzi"), successivamente all'omologazione;
- Erogazione finanziamento "esecutivo" (post omologa) da parte dei creditori ipotecari funzionale al completamento dei cantieri in essere ed al miglior realizzo dei medesimi rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.

Pagamento creditori con flussi da realizzo attivo (attuale e prospettico) in 4 anni dall'omologazione:

- Partecipazioni entro il 31.12.2015;
- Crediti (Commerciali, Tributari e Diversi) entro il 30.9.2019;
- Canoni da Affitto Rami d'Azienda ("Sport" e "Costruzioni") per il periodo 14.4.2014 - 31.12.2015;
- Rami d'azienda (Ramo "Sport" e Ramo "Costruzioni") entro il 31.12.2015;
- Canoni da Locazioni immobiliari in essere per il periodo 14.4.2014 – 31.12.2015;
- Rimanenze Immobili finiti entro il 31.12.2015;
- Rimanenze Immobili da completare entro il 30.9.2019 (*quid pluris* rispetto valore di realizzo fall.)



segue

surplus ricavabile dalla temporanea prosecuzione dell'attività alla stregua di "finanza terza". *Quantum* complessivo destinato ai chirografari è integralmente ricavato dalla plusvalenza che scaturisce dal realizzo dei cantieri ad esito del completamento dei lavori, costituendo - pertanto - qualcosa di più e di diverso rispetto al patrimonio assoggettato al concorso

La Proposta prevede:

- pagamento integrale oneri prededucibili;
- pagamento integrale creditori concorsuali ipotecari ;
- pagamento creditori concorsuali privilegiati (creditori privilegiati generali, eccetto i creditori erariali "infalcidiabili") nei limiti del valore della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, co. 2, L.F.;
[degradazione a chirografo dei creditori concorsuali per Iva di rivalsa (creditori privilegiati speciali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, co. 2, L.F.];
- pagamento integrale creditori concorsuali erariali infalcidiabili con *quid pluris* da realizzo cantieri completati;
- pagamento in misura parziale, nella percentuale del 23,94%, dei creditori concorsuali chirografari *ab origine* e degradati ai sensi dell'art. 160, co. 2, L.F. (creditori chirografari) con *quid pluris* da realizzo cantieri completati;

Piano e Proposta "corredati" da un Piano industriale (*Business Plan*).

Caso 4 [Società cooperativa "operativa" (settore G.D.O.)]
T. Udine 29.10.2015 (decreto omologa)

Piano e Proposta prevedono pagamento creditori concorsuali con flussi finanziari derivanti realizzo attivo concordatario (attuale e prospettico) in 36 mesi dall'individuata data di omologazione.

Il Concordato si fonda su :

- 1) su prosecuzione temporanea attività funzionale alla "conservazione" e valorizzazione degli "avviamenti" commerciali relativi ai punti vendita per il loro miglior realizzo sotto il controllo e l'autorizzazione degli Organi giudiziali;
- 2) sul realizzo "immediato" beni e/o crediti non funzionali a prosecuzione temporanea attività.

Prosecuzione attività prevista per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle offerte di acquisto da parte dei soggetti terzi interessati sulla base delle manifestazioni d'interesse:

- *già pervenute (attualmente 2) alla data di deposito del Piano e della Proposta, ove valutate congrue e convenienti dagli Organi giudiziali;*
- *in corso di ricevimento, ovvero che la Società riceverà successivamente all'apertura della procedura.*

Continuazione attività – ispirata a criteri di gestione conservativa – prognosticata fino al 31.12.2015, ovvero 90 giorni successivi alla data (convenzionalmente individuata) di omologazione.



segue

Linee guida Piano: :

- realizzo Punti vendita, secondo procedure competitive, a valore periziati prudenzialmente decurtati del 30%;
- realizzo Immobili di proprietà, secondo procedure competitive, al "valore di liquidazione" (*rectius* immediato realizzo) periziato, ovvero al valore derivante dalle offerte di acquisto formalizzate;
- realizzo Partecipazioni "operative", titolari di ulteriori 4 Punti vendita gestiti da Coopca, secondo procedure competitive, a valore periziati prudenzialmente decurtati del del 25%;
- realizzo Credito finanziario verso la Partecipata "immobiliare", in forza dell'impegno assunto dal legale rappresentante della controllata di mettere a disposizione della Cooperativa i flussi derivanti dalla vendita, secondo aste competitive, degli immobili di proprietà, valorizzati al valore di liquidazione (*rectius* immediato realizzo) periziato;
- realizzo restanti beni e/o crediti non funzionali alla (temporanea) prosecuzione dell'attività, valorizzati secondo il criterio del presumibile valore di realizzo
- Realizzo Magazzino e altre disponibilità "nette" che residuano dalla continuazione temporanea dell'attività dei del Punti vendita (flussi finanziari ad esito del *Business Plan*);



segue

Sotto il profilo del soddisfo dei creditori, la Proposta prevede:

- pagamento integrale spese di procedura ed oneri prededucibili (creditori prededucibili);
- pagamento integrale creditori concorsuali assistiti da privilegio generale (creditori privilegiati generali);
- degradazione a chirografo dei creditori concorsuali per Iva di rivalsa, assistiti da privilegio speciale mobiliare (creditori privilegiati speciali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, co. 2, L.F.;
- pagamento in misura parziale, dei restanti creditori concorsuali, compresi i degradati ai sensi dell'art. 160, co. 2, L.F. (creditori chirografari).

In particolare, i creditori "chirografari" sono suddivisi in nelle seguenti 3 classi:

- 1) Istituti di credito per debiti chirografari, con prospettata percentuale di soddisfo in misura pari all'1% dell'attivo concordatario "disponibile" in favore dei creditori chirografari;
- 2) Fornitori di beni e servizi ed altri creditori chirografari, con prospettata percentuale di soddisfo in misura pari al 32% dell'attivo concordatario "disponibile" in favore dei creditori chirografari;
- 3) Soci sovventori – prestatori sociali chirografari, con prospettata percentuale di soddisfo in misura pari al 67% dell'attivo concordatario "disponibile" in favore dei creditori chirografari.

Veridicità - Principi



- **Veridicità dati aziendali \neq revisione bilancio**
- Verifica esistenza (di diritto e di fatto) delle poste patrimoniali
- **Attività “strumentale” alla (verifica di) fattibilità**
- Criticità individuazione “spalla” del Piano
- Ammissibili “riserve”?
- “limiti” nell'utilizzo del lavoro di “tersi” (revisori e/o organi di controllo)

Veridicità - *best practice*

“Principi di attestazione”

Norma n. 4: VERIFICA SULLA VERIDICITA' DEI DATI AZIENDALI



- 4.1. Le **finalità** della verifica sulla veridicità dei dati
- 4.2. Il concetto di **veridicità**
- 4.3. Il **perimetro** delle verifica sulla veridicità
- 4.4. La **base** informativa **di partenza**
- 4.5. La valutazione dei **rischi** nella verifica sulla veridicità
- 4.6. L'utilizzo del **lavoro di terzi** nella verifica sulla veridicità
- 4.7. La verifica dei **criteri di valutazione** delle poste contabili
- 4.8. Neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie
- 4.9. La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali

Veridicità - oggetto del controllo

Verificare che i dati aziendali sui cui si fonda il Piano (liquidatorio) corrispondono al vero

(esprimono la effettiva consistenza del patrimonio aziendale)



Analisi preminentemente «contabile» (*NO REVISIONE*) che deve concentrarsi, in particolare, sulle «poste critiche» (principalmente valutative) espresse nella «situazione di partenza»



- **Corretta applicazione principi contabili**
- **Correttezza importi espressi**
- **Congruità poste valutative**

Applicare standards (tecniche) di revisione per valutare le «poste» critiche anche in base a caratteristiche/ dimensione impresa

Veridicità - «data» di riferimento

Data di deposito della «domanda» con riserva
(tecnicamente SITUAZIONE CONTABILE AL GIORNO ANTERIORE)



L'attivo è «fotografato» a quella data, con "aggiornamento" relativamente al periodo successivo (sino ad una data "utile" anteriore a quella di deposito del Piano e della Proposta)



Il debito è «congelato» a quella data

In Adr e Piani attestati, la data di riferimento è "convenuta" con il Ceto bancario

Veridicità - attività operative «DI BASE»

- **Interviste management e C.F.O.** (precedute da invio check-list richiesta documenti), **organi di controllo e consulenti imprenditore**
- **Verifica congruità assets** (con eventuale richiesta di stime e/o perizie)
- **Analisi operazioni «pregresse» sul capitale** (per valutare impatto su patrimonio indicato in situazione di partenza)
- **Analisi rapporti intercompany** (natura, garanzie e «rilevazione»)
- **Verifica esposizione debiti verso il personale** (colloqui con consulente del lavoro)
- **Analisi esposizioni erariali**
- **Verifica contenziosi pendenti e/o rischi potenziali su attivo e passivo** (acquisizione *legal opinion*)

Tenere sotto controllo:

- Poste quantitativamente rilevanti (es. crediti)
- Elementi con alto profilo di rischio (avviamento, beni da liquidare, f.di rischi)
- Elementi di sospetto circa affidabilità operazioni gestorie (es. operazioni con parti correlate)

Veridicità - «supporti»



- **Relazione e verbali di verifica Organi di controllo**
- **Documenti di lavoro Società di revisione (da richiedere espressamente)**
- **Lettere circolarizzazione**
- **Richiesta C.R. bankitalia**
- **Estratti di ruolo Equitalia, certificazioni carichi pendenti, cassetto fiscale e previdenziale**
- ***Legal opinion* su contenzioni pendenti, operazioni a rischio (ecc..)**

In presenza di **REVISIONI «recenti» effettuate da Società di revisione**, l'Attestatore non può esimersi dal valutare l'attività svolta e la eventuale presenza di anomalie «red flag» che lo porterebbero ad indagare al fine di esprimere un giudizio di veridicità dei dati

Veridicità - esito controlli e «CARTE DI LAVORO»



Ad esito delle proprie verifiche, l'Attestatore dovrà segnalare eventuali rettifiche ed accertarsi che vengano recepite nella situazione di partenza (quindi nel Piano oggetto di attestazione)

Le CARTE DI LAVORO utilizzate:

- **Vanno indicate nella relazione di attestazione (elenco documenti visionato e attività svolte)**
- **Vanno conservate presso lo Studio del professionista Attestatore**

Veridicità dati aziendali (caso 4)– FORMULA ATTESTAZIONE

8. LA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI

Lo scrivente attestatore ha svolto le indagini e le analisi ritenute necessarie al fine di formarsi il convincimento che i dati contabili ed extra-contabili sui cui si fonda il Piano (e di cui costituiscono la base informativa del Piano) possano essere veritieri ed affidabili.

La razionalità e fattibilità del Piano e della Proposta di concordato devono essere, infatti, accertate dal professionista solo dopo aver preso atto della veridicità e della bontà dei dati aziendali su cui si fonda il Piano.

In particolare, la verifica non deve limitarsi alla veridicità della situazione contabile alla data di riferimento del Piano ma si deve estendere a tutti quei dati sui quali si fondano le previsioni contenute nel Piano.

In ossequio ai Principi di attestazione dei piani di risanamento, ed in particolare alle specifiche indicazioni contenute al capitolo 4, nel compiere le attività di verifica della veridicità dei dati aziendali, lo scrivente:

- ha condotto verifiche “in via indiretta”, utilizzando notizie, informazioni ed elementi derivanti dalle attività poste in essere dai “soggetti” investiti del controllo sull’amministrazione (Collegio sindacale) e della revisione legale dei conti (Società di revisione), con particolare riferimento ai controlli ed alle attività funzionali al predisposizione;*
- ha verificato l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile rispetto alla dimensione, caratteristiche e peculiarità della Società e dell’attività aziendale;*
- ha condotto verifiche “in via diretta”, relativamente alla “base dati contabile di partenza”, nonché, stante la “natura” del concordato preventivo e del sottostante Piano oggetto di esame, alle voci di conto economico ed extra aziendali significative e rilevanti per la predisposizione del Piano.*

Adeguatezza assetto amministrativo – FORMULA ATTESTAZIONE

8.1 LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Alla luce delle verifiche condotte “in via diretta” (retro precisate), dei colloqui avuti con l'amministratore, dei confronti e colloqui avuti con il responsabile amministrativo, della valutazione del grado di “complessità” del business, della natura dell'attività e delle operazioni commerciali, dei controlli eseguiti - anche a campione - in punto di rilevazione contabile dei fatti di gestione, del grado di “complessità” della rilevazione dei fatti di gestione, della struttura ed organizzazione dell'Ufficio amministrativo e della connessa “divisione” delle mansioni al suo interno, lo scrivente può ritenere il sistema amministrativo-contabile di ____ sufficientemente adeguato in relazione alle caratteristiche, attività svolta e dimensione della Società.

Base dati contabile (caso 3)- FORMULA ATTESTAZIONE

8.2 "BASE DATI CONTABILE" OGGETTO DI ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ

(...) la base dati contabile è rappresentata dalla situazione patrimoniale al (...) al giorno del deposito presso il Tribunale competente della domanda di concordato con riserva ex art. 161, co. 6, L.F. (data di partenza o di riferimento).

Il documento non riporta il risultato della rilevazione di scritture di assestamento e chiusura, trattandosi di mera situazione contabile infrannuale. Tuttavia (...) gli Advisor hanno individuato una base dati di partenza che recepisce – in termini di rettifiche "extracontabili" – l'accertamento dei debiti e dei crediti secondo il principio della competenza.

(...) nel caso di specie, la mancata rilevazione degli ammortamenti di periodo non inficia la veridicità dei dati di partenza, attesa la natura del piano concordatario, ove - in particolare -, ancorché sia "formalmente" prevista una prosecuzione temporanea dell'attività funzionale al completamento dei cantieri in essere, l'esecuzione materiale dell'attività sarà effettuata tramite le società attuali affittuarie dei rami d'azienda e/o soggetti terzi. In ogni caso la società non intende "tornare in bonis" successivamente al limitato periodo di continuità funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori e realizzazione dell'attivo, poiché al termine del piano concordatario la società cesserà definitivamente la sua operatività. La continuità deve intendersi, pertanto una sorta di esercizio limitato di parte dell'attività, come concesso dalla legge nell'ambito anche della liquidazione ex art. 2487 c.c., co. 2, lett. c), cod. civ.

In altri termini, la Società si trova di fatto già in stato di liquidazione (seppur giuridicamente non accertato e/o sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 sexies, L.F.) con conseguente applicazione (anticipata) del principio contabili OIC 5 (principio che la Società ha, invero, già applicato a partire dal bilancio al 31.12.2013).

Criticità riscontrate (caso 3)– FORMULA ATTESTAZIONE

8.4 CRITICITÀ RISCONTRATE

Le criticità riscontrate – ad esito dell'analisi svolta – afferiscono principalmente:

1) alle discordanze tra i valori iscritti nella base dati contabili e gli esiti delle circolarizzazioni dei debiti commerciali e delle interrogazioni del sistema informativo erariale (estratti di ruolo): criticità “sanata” in sede di rettifiche “concordatarie”;

2) alla non corretta quantificazione dei S.A.L. in quanto, alla data di riferimento, un parte di lavori risulta essere stata già fatturata: criticità “superata” in sede di rettifiche concordatarie, ove peraltro la voce in esame è stata interamente “stornata” e “reimputata” in base alle “proiezioni” del business plan.

Conclusioni - FORMULA ATTESTAZIONE

8.5 CONCLUSIONI

Alle luce delle verifiche svolte, e per quanto sopra esposto, lo scrivente può attestare che i dati aziendali esposti nel Piano di ALFA S.r.l. appaiono corretti ed esprimono in modo veritiero la base dati contabile della Società, assunta come “partenza” sia per lo sviluppo del Piano industriale, sia per la rappresentazione della Proposta concordataria.

Si ritiene, sempre al medesimo fine, che eventuali variazioni fisiologiche, essenzialmente legate all’andamento dell’ordinaria gestione dell’impresa che dovessero riguardare le poste attive e passive indicate, non siano comunque tali da inficiare i presupposti rispetto ai quali i creditori sociali sono chiamati ad esprimere la propria adesione o il proprio rifiuto alla proposta di concordato preventivo formulata dalla Società.

Giudizio di fattibilità nel concordato "liquidatorio" (1/9)

FATTIBILITA' - controllo Attestatore

giuridica




- «Oggetto» del concordato (cessione di tutti i beni)
- Qualificazione giuridica attivo e passivo
- Applicazione interessi legali ai prelatizi
- Correttezza «Privilegi»
- Corretta documentazione allegata ...
- Esistenza «Piano» e «Proposta»
- Correttezza classi creditori?

economica



- percentuale di soddisfo proposta
- «congruità» valutazione beni da liquidare
- «tempistiche» realizzo attivo
- «rischi»
- «capienza» garanzie e/o nuova finanza
- «tempistiche» soddisfo creditori
- «convenienza» rispetto alle alternative concretamente praticabili



Le “valutazioni” concordatarie nella LIQUIDAZIONE



- **Individuazione valore presumibile realizzo poste attivo (immobilizzazioni materiali, crediti, magazzino)**
- **Eliminazione immobilizzazioni immateriali non cedibili**
- **Interruzione ammortamento**
- **Individuazione valore presumibile estinzione passività**
- **Passività potenziali (fondi rischi)**
- **Irrilevanza verifica componenti economiche (salvo residua continuità)**
- **Irrilevanza perdita capitale sociale (verifica esclusivamente obblighi amministratori e 182 sexies L.F.)**

valutazioni bilancio VS valutazione piano



In caso di perdite, se derivano da mancanza di prospettiva *going concern*, queste possono essere eliminate dal piano in continuità



Non vi è necessaria coincidenza tra valutazioni ai fini del piano e valutazioni di bilancio



Valutazioni PIANO

*STRINGENTI, PRUDENZIALI
E CONDIZIONATE DALLA
PROSPETTIVA TEMPORALE*

Valutazioni BILANCIO

*CRITERI GENERALI
CIVILISTICI*

Il piano tende a non considerare flussi di
cassa
NON CERTI
(i.e. da crediti in contenzioso)



*... che ai fini civilistici non devono
essere integralmente svalutati*

Fattibilità (caso 3) - FORMULA ATTESTAZIONE

9. LA VERIFICA DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Raggiunto un autonomo giudizio sulla veridicità dei valori e dei dati di partenza del Piano al ____, lo scrivente affronta ora i profili relativi alla verifica di fattibilità del Piano.

Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.

Nel caso di specie, per le ragioni esposte al capitolo (..), lo scrivente è tenuto a verificare:

- sia la fattibilità del programma di realizzo concordatario, ovvero ad effettuare la prognosi che la "liquidazione" dell'attivo, come prospettata nel Piano, sia idonea a garantire la percentuale offerta ai creditori nel tempo prospettato nella Proposta;*
- sia il miglior soddisfacimento dei creditori (stante le premesse circa la natura e le previsioni del Piano di concordato preventivo).*

Congruità valore assets (caso 4)- FORMULA ATTESTAZIONE

(...) IMMOBILI

Gli immobili sono stati oggetto di valutazione peritale asseverata (...)

Con riferimento a ciascuna unità immobiliare, la perizia individua un:

- valore di mercato, espresso quale "più probabile valore di mercato" (secondo l'accezione degli *International Valuation Standards* – I.V.S. 2007, applicabili in Italia in forza del richiamo contenuto nel Codice delle Valutazioni Immobiliari – C.V.I. 2011, edito da Tecnoborsa) ed un
- valore di liquidazione (ove, in particolare, il riferimento è al valore che si potrebbe ragionevolmente ottenere in caso di necessità di immediato realizzo; valore assimilabile anche al c.d. "valore di vendita forzata", e comunque molto più prudentiale rispetto al valore di mercato).

La Perizia esprime valori prudenzialmente "congrui", determinati sulla base di una prodromica analisi del mercato immobiliare e delle emergenti "fonti" di riferimento, adeguatamente motivati e – come tali – condivisibile da parte dello scrivente attestatore.

In particolare le risultanze del valore di liquidazione - con evidenziazione di "scostamenti" rispetto al valore di mercato nell'ordine medio del 25% - appaiono compatibili con il "fisiologico" deprezzamento che gli immobili subiscono nelle aste giudiziarie (propriamente nelle procedure esecutive immobiliare)

....

Realizzo crediti fiscali (caso 3) - FORMULA ATTESTAZIONE

(...)

Lo scrivente deve rilevare che:

- le tempistiche di realizzo/rimborso dei crediti fiscali considerati esigibili potrebbero non essere compatibili con le tempistiche di durata della liquidazione concordataria;
- inoltre, in fase di precisazione del credito al Commissario Giudiziale, quindi dopo l'ammissione ex art. 163 L.F., l'Agenzia delle Entrate potrebbe eccepire la compensazione fallimentare ex art. 56 L.F. (di tali effetti il Piano non ne tiene conto).

Impegno acquisto azienda (caso 2)- FORMULA ATTESTAZIONE

La proposta di concordato preventivo si fonda sul realizzo "in blocco" dell'azienda e di tutte le rimanenze di magazzino a (...) (attuale affittuario dell'azienda), in forza di Proposta irrevocabile, inscindibile e sospensivamente condizionata, di acquisto dell'azienda entro il termine massimo di 6 mesi dall'omologazione del Concordato Preventivo (...)

In merito agli impegni proposti ... occorre evidenziare che sino ad oggi (...) ha adempiuto a tutti i suoi impegni nella sua qualità di affittuario, dimostrandosi soggetto attendibile.

L'affittuario (NEWCO), inoltre, è soggetto interamente partecipato dal Gruppo B S.r.l..

Nei documenti forniti allo scrivente e precisamente nella proposta di concordato preventivo si legge che "Gruppo B s.r.l. è un'importante realtà nazionale, che vanta un'attiva presenza nei settori industriale, commerciale e immobiliare, con una forza lavoro di oltre 500 lavoratori dipendenti. Anche per tale motivo, in questo difficile contesto, la debitrice ha ritenuto di individuare nella neo costituita MK s.r.l. (come si è detto, interamente partecipata da Gruppo B s.r.l.) il soggetto più idoneo ad assicurare la migliore gestione della propria azienda, nel primario interesse di tutti i creditori della Società."

Dalla verifica eseguita il sottoscritto può confermare che Mk sia società partecipata al 100% dalla S.r.l. Gruppo B, holding dell'omonimo gruppo societario, che nel proprio bilancio consolidato al 31.12.2013 evidenzia un totale attivo di Euro 38.631.208,00, con un patrimonio netto consolidato di Euro 7.892.606,00.

(...)

Alla luce delle informazioni raccolte e delle evidenze dell'offerta e dei economico-finanziari-patrimoniali del Gruppo B a cui appartiene Mk si può ritenere che la stessa è soggetto affidabile e capace di adempiere agli impegni che fondano il piano e la proposta

Conclusioni (caso 3) - FORMULA ATTESTAZIONE (1/2)

CONCLUSIONI E GIUDIZI FINALI DI ATTESTAZIONE

*Per quanto sopra esposto e sulla base della documentazione esaminata, il sottoscritto
dà atto*

- che non sono emersi elementi di anomalia che lo inducano a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza, nonché quelli extracontabili sui quali poggia il Piano (...);*
- di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per il Piano presentato dal debitore ai propri creditori;*
- che i dati previsionali del business plan sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopraccitati e che gli elementi economici prospettici sono coerenti agli scenari attuali, noti e ipotizzabili secondo prudente previsione;*
- che dalle indagini espletate non sono emersi elementi che inducano a ritenere il Piano non ragionevole secondo le circostanze in cui versa la Società;*

ricorda

che in ogni caso sussistono elementi di rischio e criticità già evidenziate nei paragrafi precedenti e che il presente giudizio va interpretato alla luce dei richiami d'informativa esposti nella presente relazione, per le finalità del giudizio che devono esprimere il Tribunale e i creditori;
che occorre che il Piano, la Proposta e i documenti depositati dal debitore in via definitiva siano conformi alla bozza definitiva inviata e sottoposta allo scrivente e quindi ai dati indicati nella presente relazione

attesta

*che i dati aziendali esposti nel Piano sottoposto (in bozza definitiva) allo scrivente sono corretti ed esprimono in modo
~~veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società valutata alla data del 14.4.2014~~*

Conclusioni (caso 3) - FORMULA ATTESTAZIONE (2/2)

Attesta

altresì, che il medesimo Piano e la Proposta di concordato preventivo appaiono coerenti con la prospettazione formulata al ceto creditorio, sulla base di quanto sopra rappresentato, fattibili, concretamente realizzabili sulla base delle risorse che perverranno a XXXX, in esecuzione del piano concordatario e del sottostante Piano industriale purché:

- si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate ed in particolare il sistema bancario eroghi la nuova finanza entro tempistiche compatibili con la ripresa ed il completamento dei lavori, come prospettati nel Piano*
- l'esecuzione del Piano sia ispirata a criteri di corretta, pratica e celere gestione amministrativa e corretta attuazione di quanto in esso previsto, e che, pertanto, conclusivamente, attesta la stima della percentuale concordataria destinata al soddisfacimento dei creditori come indicata della Proposta, che ricorda non essere una percentuale garantita ma fissata dal debitore quale proposta, suscettibile, comunque di eventuali sforamenti, che non dovranno risultare consistenti per considerare la proposta comunque attuata*

Attesta

che la prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa prevista nel Piano concordatario, ed in base alle Assumptions assunte ai fini dell'implementazione del Business Plan relativo al completamento dei cantieri in corso di costruzione 30.9.2015 – 30.9.2019, appare certamente funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali di ...

Giudizio di fattibilità in presenza di "atti in frode" (1/8)

Tribunale (caso 4)

www.unijuris.it

Published on *Unijuris 2.0 - Osservatorio sulla Giurisprudenza Fallimentare*
(<http://www.unijuris.it>)

Home > Tribunale di Udine – Concordato preventivo: limiti del giudizio di convenienza del tribunale e competenze di attestatore e commissario in relazione agli illeciti di carattere penale inerenti la gestione dell'impresa.

Tribunale di Udine – Concordato preventivo: limiti del giudizio di convenienza del tribunale e competenze di attestatore e commissario in relazione agli illeciti di carattere penale inerenti la gestione dell'impresa.

Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 30/04/2015 - 17:30
Data di riferimento: 23/04/2015

Non spetta all'attestatore esporre dati sulla correttezza delle precedenti gestioni dell'impresa in concordato, sull'esistenza di atti di frode ex art. 173 l.f. o su eventuali azioni revocatorie o risarcitorie esercitabili, a meno che non siano espresse come parte integrante del piano. Tali aspetti dovranno piuttosto essere oggetto delle indagini del commissario giudiziale e della sua relazione ex art. 172 l.f., onde consentire ai creditori di valutare quali possano essere gli scenari alternativi all'approvazione del concordato ed i loro effetti. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Giudizio di fattibilità in presenza di "atti in frode" (2/8)

Tribunale (caso 4)

Convenienza economica e fattibilità giuridica del concordato: oggetto dell'attestazione e valutazione dei creditori. *Rivista [IL CASO.it](http://ILCASO.it)*

Eventuali criticità del piano di concordato preventivo, quali la mancanza di concrete manifestazioni di interesse all'acquisto dei beni, incertezza ed aleatorietà delle vendite all'asta e le tempistiche di incasso di crediti erariali, costituiscono ordinarie premesse per qualsiasi giudizio di convenienza riservato ai creditori e non condizioni tali da rendere l'attestazione una mera congettura di astratta probabilità di successo del piano.

Con riferimento ad eventuali carenze informative nella predisposizione della domanda di concordato e del piano, va precisato che non spetta all'attestatore predisporre dati sulla correttezza delle precedenti gestioni, sull'esistenza di atti di frode rilevanti ai sensi dell'articolo 173 L.F. o su eventuali azioni revocatorie o risarcitorie esercitabili, a meno che le stesse non siano esposte come parte integrante del piano. Tali aspetti dovranno, infatti, essere oggetto delle indagini del commissario giudiziale e della sua relazione ex articolo 172 L.F., onde consentire ai creditori di valutare quali possono essere gli scenari alternativi all'approvazione del concordato ed i loro effetti.

Conclusioni (caso 4) - FORMULA ATTESTAZIONE (1/6)

CRITICITA', RICHIAMI D'INFORMATIVA E RISERVE

In punto di fattibilità giuridica, la presente attestazione si basa sul presupposto (condizioni) che il Tribunale condivida ed ammetta la Proposta del debitore, sia in punto di qualificazione e struttura, sia in punto di (parziale) falcidiabilità dei crediti privilegiati per Iva di rivalsa, ai sensi e per gli effetti della perizia ex art. 160, co. 2, L.F., sia in punto di individuazione delle classi proposte.

Richiamando tutti i rilievi e osservazioni e richiami di informativa già svolti in precedenza, inoltre occorre espressamente porre all'attenzione del Tribunale e dei creditori le seguenti criticità (in parte già rilevate in punto di analisi di veridicità e di fattibilità):

- a seguito delle verifiche eseguite dal Commissario giudiziale, che non è stato possibile eseguire allo scrivente, potrebbero verificarsi differenze per i creditori privilegiati artigiani;*
- l'attivo concordatario previsto in vendita non è supportato da manifestazione interesse ad acquisto, che se presentate dovranno risultare compatibili con i tempi della procedura*
- la liquidazione dell'attivo risente ovviamente e normalmente delle incertezze ed aleatorietà per i realizzi dei punti vendita nell'ambito di aste competitive;*



1. Condivisione da parte del Tribunale dell'impianto della proposta concordataria (fattibilità giuridica)



2. Corretta individuazione dei privilegi



3. Assenza di certezza sulla dismissione dell'attivo



4. Incertezza e aleatorietà della dismissione dell'attivo

Conclusioni (caso 4) - FORMULA ATTESTAZIONE (2/6)

CRITICITA', RICHIAMI D'INFORMATIVA E RISERVE

- le tempistiche di incasso dei crediti erariali e la possibile eccezione di compensazione fallimentare, non rappresentata ai fini del Piano;
- la partecipazione in xxxxx dovrà essere valorizzata anche ai fini del realizzo del debito infragruppo vs Xxxxxx;
- gli interessi da riconoscere ai creditori ipotecari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2885, co. 2, c.c. risultano appostati nel Fondo sopravvenienze passive privilegiato e non nella voce debiti verso i creditori, per cui le differenze che dovessero emerge in sede di verifica ex art. 172 L.F. dovranno tenere conto di tale impostazione.
- non è noto quale possa essere il rischio derivante dalla verifica eseguita dalla G.d.F. e dalla Procura della Repubblica ancorché stimato il rischio ex D.L.gs. 231/2001.
- il mancato mantenimento della continuità aziendale e dei livelli di fatturato potrebbe comportare abbattimento degli avviamenti, ancorché stimati con prudenza e riduzioni significative.



5. Tempistiche di incasso e compensazione crediti



6. Posizione intercompany



7. Classificazione interessi creditori ipotecari



8. Responsabilità per reati societari



9. Perdita dei valori di avviamento (convenienza)

Conclusioni (caso 4) - FORMULA ATTESTAZIONE (3/6)

CRITICITA', RICHIAMI D'INFORMATIVA E RISERVE

In punto di segnalazione di informazioni rilevanti e richiami d'informativa, devono essere, altresì, poste all'attenzione del Tribunale e dei creditori sui seguenti specifici fatti e/o circostanze:

(i) relativamente al comportamento del debitore nel periodo "interinale".

Nel periodo compreso tra la data di deposito della domanda di pre-concordato ed il termine ultimo per il deposito del Piano e della Proposta, Xxxxx ha effettuato il pagamento di creditori "anteriori" per complessivi € 8.588,90. Tratta(va)si, in particolare, di debito nei confronti di yy S.p.a. afferente il servizio di utenza telefonica "maturato" anteriormente al 16.11.2014, di cui l'Ente creditore ha intimato - con specifica missiva - il pagamento delle fatture "aperte" al 2.12.2014.

Xxxxx - al fine di non incorrere nel rischio di subire la (minacciata) sospensione del servizio e nell'impossibilità tecnica (stante la brevissima moratoria concessa dall'Ente) di formulare istanza ex art. 182 quinquies L.F. - ha provveduto al pagamento con bonifico in data 29.12.2014.

Tale comportamento, in quanto violazione di obbligo di legge, è idoneo ad integrare - ove non "ravveduto" - una fattispecie di improcedibilità della domanda di concordato preventivo.

Alla data di deposito del Piano e della Proposta, tuttavia, risulta che 5 degli amministratori in allora in carica abbiano ciascuno sottoscritto e consegnato a Xxxx un lettera in cui si impegnano "solidalmente con gli altri membri del cda, a reintegrare nella cassa di Xxxxx il ridetto importo di € 8.588,90".



Compimento di atti non autorizzati nel periodo interinale

Conclusioni (caso 4) - FORMULA ATTESTAZIONE (4/6)

CRITICITA', RICHIAMI D'INFORMATIVA E RISERVE

(ii) Relativamente ai tempi di svolgimento della presente relazione di attestazione lo scrivente ha operato con disagio e con urgenza ed ha svolto tutto quanto poteva essere fatto in scienza e coscienza e seppure ha ottenuto a ridosso della scadenza i documenti definitivi ha valutato gli elementi contabili e del Piano con la adeguata attenzione e scetticismo nell'interesse dei creditori e del tribunale per rendere il proprio giudizio indipendente.



Difficoltà di ottenimento
della documentazione alla
base dell'attestazione

Giudizio di fattibilità in presenza di "atti in frode" (7/8)

Conclusioni (caso 4) - FORMULA ATTESTAZIONE (5/6)

CONCLUSIONI E GIUDIZI FINALI DI ATTESTAZIONE

*Per quanto sopra esposto e sulla base della documentazione esaminata, il sottoscritto
dà atto*

- che non sono emersi elementi di anomalia che lo inducano a non ritenere attendibili o sostanzialmente scostanti dalla veridicità i dati contabili di partenza, nonché quelli extracontabili sui quali poggia il Piano (...);*
- di non essere venuto a conoscenza di fatti tali da fare ritenere, alla data della presente relazione, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base coerente e ragionevole per il Piano presentato dal Debitore ai propri creditori;*
- che i dati previsionali del Business plan sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopraccitati e che gli elementi economici prospettici sono coerenti agli scenari attuali, noti e ipotizzabili secondo prudente, ragionevole e coerente previsione rispetto agli elementi noti e conoscibili;*
- che dalle indagini espletate non sono emersi elementi che inducano a ritenere il Piano non ragionevole secondo le circostanze in cui versa la Società;*

ricorda

- che in ogni caso sussistono elementi di rischio e criticità già evidenziati nei paragrafi precedenti e che il presente giudizio va interpretato alla luce dei richiami d'informativa esposti nella presente relazione, per le finalità del giudizio che devono esprimere il Tribunale e i creditori;*
- che occorre che il Piano, la Proposta e i documenti depositati dal Debitore in via definitiva siano conformi alla bozza definitiva inviata e sottoposta allo scrivente e quindi ai dati indicati nella presente relazione, ovvero che i documenti depositati in Tribunale non si discostino da quelli sottoposti allo scrivente da parte del management, che ha rilasciato apposita management letter*

Conclusioni (caso 4) - FORMULA ATTESTAZIONE 6/6)

CONCLUSIONI E GIUDIZI FINALI DI ATTESTAZIONE

attesta

- che i dati aziendali esposti nel Piano sottoposto (in bozza) allo scrivente ovvero non sottoscritto dal Cda di Xxxxx, sono corretti ed esprimono in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società valutata alla data del 16.11.2014

attesta

altresì, che il medesimo Piano e la Proposta di concordato preventivo appaiono coerenti con la prospettazione formulata al ceto creditorio, sulla base di quanto sopra rappresentato, fattibili, concretamente realizzabili sulla base delle risorse che perverranno a Xxxxx, in esecuzione del Piano concordatario e del sottostante Business Plan purché:

- si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate;*
- l'esecuzione del Piano sia ispirata a criteri di corretta gestione amministrativa e corretta attuazione di quanto in esso previsto, e che, pertanto, conclusivamente, attesta la stima della percentuale concordataria destinata al soddisfacimento dei creditori come indicata della Proposta,*

attesta

che la prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa prevista nel Piano concordatario, ed in base alle Assumptions assunte ai fini dell'implementazione del Business Plan a supporto della continuità aziendale limitata alla fase interinale della procedura di concordato preventivo (Ammissione – Omologazione) Periodo 17.11.2014 – 31.12.2015, appare certamente funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali di Xxxxxx essendo palese il beneficio che ne deriva in termini di soddisfacimento dei creditori.

IL TRATTAMENTO DEI CREDITORI PRELATIZI

La proposta di concordato può prevedere il pagamento non integrale dei creditori prelatizi (muniti di privilegio, pegno, ipoteca)

Condizione:

Ai privilegiati (generale e speciali) la proposta deve offrire un ricavo non inferiore a quello previsto in caso di fallimento *[soddisfazione non inferiore a quella realizzabile, in ragione delle grado di prelazione, dalla liquidazione (concorsuale) dei beni su cui insiste la causa di prelazione, risultante da stima giurata di un esperto in possesso dei medesimi requisiti professionali attestatore]*

Art. 160, co. 2, L.F.



Relazione con cui vengono informati i creditori ed il tribunale sul valore realizzabile in ipotesi di liquidazione fallimentare dei beni su cui insistono prelazioni (in ipotesi di privilegiati generali, occorre stimare il valore di liquidazione dell'intera azienda)

... secondo taluna giurisprudenza: il *quid pluris* che il piano realizza rispetto alla liquidazione fallimentare costituisce "finanza esterna" ...

Il trattamento del credito IVA di rivalsa (1/5)

Tale credito gode di “teorico” privilegio speciale mobiliare *“...sui beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali il servizio si riferisce..”* (ex artt. 2758 co. 2 – 2778, n. 7, c.c.)

Nel Fallimento



Il creditore che si insinua deve provare l'esistenza (nel patrimonio del fallito) del bene sui cui insiste il privilegio; il mancata il credito è degradato a chirografo

“I creditori garantiti (...) fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati (...); se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i dcreditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo” (art. 54, co. 1 L.F.)

Nel Concordato non è formalmente richiamato l'art. 54 L.F.

Nel Concordato preventivo



Il credito può essere degradato (in tutto o in parte) ai sensi e per gli effetti della relazione ex art. 160, co. 2 L.F.)

- Cass. civ., Sez. I, n. 8683 del 10.4.2013: se viene provata inesistenza del bene oggetto di privilegio, il relativo credito deve essere degradato a chirografo
- Cass. civ., Sez. I, n. 12064 del 17.5.2013 e n. 24970 del 6.11.2013: la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente.



Il trattamento del credito IVA di rivalsa (2/5)

“struttura” Perizia 160, co. 2 L.F. (con falcidia IVA rivalsa) (caso 3)

1. INTRODUZIONE ED OGGETTO DELLA STIMA	3	9. LA VALUTAZIONE EX ART. 160, COMMA 2, L.F.	57
1.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA DELL'ESPERTO	5	9.1 LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI PER IL REALIZZO DEI BENI	57
2. PREMESSA	8	9.2 IL VALORE DI LIQUIDAZIONE COATTIVA DELLA MASSA IMMOBILIARE	58
2.1 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	8	9.3 IL VALORE DI LIQUIDAZIONE COATTIVA DELLA MASSA MOBILIARE	59
2.2 DOCUMENTI ESAMINATI	9	9.4 IL VALORE DI LIQUIDAZIONE COATTIVA DEGLI "INTROITI" DA AFFITTI IN ESSERE	60
2.3 ATTIVO SOCIALE DI EDILIA	11	9.5 SINTESI DEI VALORI DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 160, CO.2	60
2.3.1 La massa attiva "immobiliare" ed i "vincoli" esistenti	13	10. IL TRATTAMENTO DEL CREDITO PRIVILEGIATO PER L'IVA DI RIVALSA E LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA FALCIDIA CONCORDATARIA	61
2.3.2 La massa attiva "mobiliare"	16	10.1 IDENTIFICAZIONE DEL CREDITO PER IVA DI RIVALSA	63
2.3.3 I ricavi "potenziali" da affitto d'azienda e locazioni immobiliare in essere	24	10.2 VERIFICA CONDIZIONI PER LA FALCIDIA CONCORDATARIA DEL PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE	70
3. OGGETTO DELL'INCARICO	25	11. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEI VALORI	71
4. LA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 160, CO. 2, L.F.	25	11.1 ATTESTAZIONE DEL VALORE DELL'ATTIVO SOCIALE SUI CUI INSISTONO CAUSE DI PRELAZIONE	71
5. DATE DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE	28	11.2 ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI PER IL SODDISFACIMENTO NON INTEGRALE DEL CREDITO PER IVA DI RIVALSA	73
6. IL RAPPORTO DI DERIVAZIONE TRA RICAVATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE E VALORE DI MERCATO	30	VERBALE DI GIURAMENTO	74
7. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: INDIVIDUAZIONE DEI BENI E CRITERI DI STIMA	31	12. ALLEGATI	75
8. IL VALORE DI MERCATO DEI BENI AI FINI DELLA VALUTAZIONE EX ART. 160	33		
8.1 IL VALORE DELLA MASSA ATTIVA IMMOBILIARE	33		
8.2.1 Il valore di recupero degli "Acconti su acquisti di terreni edificabili" e dei "Lavori in corso RF"	33		
8.2.1 Il valore di recupero dei "S.A.L. complessivi" e la perizia tecnica asseverata	34		
8.2 IL VALORE DELLA MASSA ATTIVA MOBILIARE	43		
8.2.1 La perizia di stima dei beni mobili e del magazzino	43		
8.2.2 Il valore di mercato delle immobilizzazioni finanziarie	45		
8.2.4 Il valore dei crediti, delle disponibilità e dei ratei e risconti	51		
8.3 IL VALORE RECUPERABILE DEGLI INTROITI DA "AFFITTI" IN ESSERE	54		
8.4 SINTESI DEI VALORI RECUPERABILI	55		

Condizioni per la degradazione a chirografo



(...) potrà essere attestata la fattibilità giuridica di una proposta di concordato che preveda il trattamento al chirografo del credito per IVA di rivalsa (...) solo in presenza di una relazione giurata (...) che, con ricognizione dei beni presenti nel patrimonio del debitore, alternativamente:

- dichiarare che il bene su cui insisterebbe il privilegio del creditore per IVA di rivalsa non è stato reperito tra i beni presenti nel patrimonio del debitore;
- ovvero dichiarare che non è mai esistito alcun bene a cui si riferisca il servizio (ad esempio, nel caso dei professionisti);
- ovvero dichiarare che il bene su cui insiste il privilegio del creditore per IVA di rivalsa, pur reperito tra i beni presenti nel patrimonio del debitore, ha un valore di mercato, in ipotesi di liquidazione coattiva e/o fallimentare, nullo o, comunque, incapiente, in ragione della collocazione preferenziale di altri crediti con grado di privilegio più alto, rispetto al credito di rivalsa IVA (per esempio, in caso di valore liquidatorio dell'attivo endoconcorsuale non sufficiente a soddisfare i privilegi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, dell'art. 2778 c.c.).

Verifica condizioni (perizia 160)



Quantificazione indebitamento per Iva di rivalsa

- Analisi schede contabili ricevute dalla Società relative ai fornitori;
- Analisi campione significativo di fatture passive aperte, verificando se l'oggetto della fattura afferisse alla cessione di un bene e/o alla prestazione di un servizio;

Accertare il credito Iva

- individuazione, con l'ausilio del responsabile amministrativo e dell'Advisor industriale, ove possibile, anche in funzione della data delle fatture passive, tipo di servizio prestato e/o bene ceduto alla società;
- identificare, ove possibile, i beni oggetto di fornitura e/o ai quali si fosse riferito il servizio.

“Dalle verifiche effettuate, si è potuto riscontrare che le fatture con Iva esposta sono risalenti e tutte quelle visionate dallo scrivente sono relative al 2013 ed all'annualità pregresse (data emissione fattura). Inoltre, relativamente a taluni debiti lo scrivente ha verificato che la Società alla data del 14.4.2014, era in attesa di ricevere note di credito”.

"Attestazione" condizioni (perizia 160)

Esito verifiche :


- 1) quanto ai fornitori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2 (professionisti), l'Iva di rivalsa da soddisfare in via privilegiata è pari a € 0; poiché si tratta di servizi che hanno esaurito la loro funzione già prima del 14.4.2014;
- 2) quanto ai fornitori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 5 (artigiani), l'Iva di rivalsa da soddisfare in via privilegiata è pari a € 0; poiché si tratta di servizi che hanno esaurito la loro funzione già prima del 14.4.2014;
- 3) quanto ai fornitori chirografari, l'Iva di rivalsa da soddisfare in via privilegiata è pari a € 0, in quanto:
 - i beni oggetto di cessione non sono più identificabili;
 - i servizi oggetto di prestazione hanno esaurito la loro funzione già prima del 14.4.2014;
 - relativamente all'Iva esposta su fatture passive emesse da società concedenti beni in leasing, trattasi di debiti risalenti non più in possesso della Società.

il credito "teoricamente" privilegiato per IVA di rivalsa, collocato al grado VII dell'art. 2778, c.c., non trova alcuna soddisfazione nella liquidazione concordataria dei beni su esso può essere esercitato, con conseguente legittima degradazione a chirografo.

ATTESTAZIONE con "condizioni" (1/5)

Linee Guida finanziamento imprese in crisi

Raccomandazione n. 14 (*Attestazione in relazione ad eventi determinanti per la fattibilità del piano*)



Qualora la fattibilità del piano dipenda da specifici eventi futuri, l'attestazione del professionista (a) è immediatamente efficace se egli attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino ("evento interno al piano"); (b) è sospensivamente condizionata negli altri casi ("evento esterno al piano"). Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti.

Tribunale Roma 16 dicembre 2015



Se la proposta di concordato preventivo preveda, come condizione per la riuscita nel piano, l'avverarsi di eventi futuri ed incerti, questi dovranno essere compiutamente valutati dall'attestatore, il quale dovrà esprimere un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che questi eventi possono in futuro realmente realizzarsi

ATTESTAZIONE con "condizioni" (2/5)

Evento futuro – formulazione ATTESTAZIONE – Caso 3 (1/2)

(...) Le banche – contattate dalla Società – avrebbero manifestato interesse e disponibilità ad erogare nuova finanza (notizia fornita senza alcun supporto documentale allo scrivente attestatore), subordinando, tuttavia, l'assunzione della relativa delibera ad un momento successivo, ed in particolare alla verifica del Piano definitivo, alla lettura dell'attestazione dello scrivente ed all'apertura della procedura. Posto che il supporto delle banche riveste natura di finanza "esecutiva" (...), la eventuale erogazione del finanziamento dovrebbe avvenire non prima dell'omologa.

Alla data della presente attestazione, pertanto, la ipotizzata e necessaria imprescindibile nuova finanza (...) è fatto incerto, ancorché ragionevole. Fatto che deve accadere in un determinato e non aleatorio termine, per rendere plausibile il Piano del debitore.

Atteso che l'omologazione (...) è individuata nel 30.9.2015, lo scrivente ritiene che le banche debbano manifestare formalmente e irrevocabilmente impegno alla erogazione entro tale data. Termine che appare sufficiente per permettere al sistema creditizio di ponderare e valutare la possibilità di concedere supporto finanziario ad Edilia. La ragionevolezza e l'interesse all'erogazione della nuova finanza prededucibile appare sussistere stante il vantaggio derivante dalla migliore soddisfazione dei creditori interessati al Piano.

Evento futuro – formulazione ATTESTAZIONE – Caso 3 (2/2)

11. CRITICITA', RICHIAMI D'INFORMATIVA E RISERVE

In punto di fattibilità, la presente attestazione si basa sul presupposto (condizioni):

- (...)

- che la Società riceva la finanza necessaria al completamento dei cantieri in corso e, dunque, che i creditori bancari siano disposti ad erogare il supporto finanziario necessario, alla realizzazione del "surplus" concordatario da prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa, manifestando irrevocabilmente la loro disponibilità entro la data di omologazione della proposta, essendo la finanza in esecuzione del piano ex art. 182 quater l.f.;

- che siano effettivamente concluse entro e non oltre i termini indicati nel Piano la realizzazione e la vendita dei complessi immobiliari costituenti le rimanenze (...);

Evento futuro – richiesta chiarimenti Tribunale (caso 3)

“Con decreto del 9 gennaio 2015 il tribunale rilevato che:

- la società prospetta, ai fini della riuscita del piano, l'immissione di risorse finanziarie da parte di uno o più istituti di credito, con i quali sarebbero in corso trattative - condizionatamente successivamente all'omologa del concordato;

- che l' attestatore nella propria relazione prospetta l'evento come futuro incerto e dà atto di non aver ricevuto alcun supporto documentale circa la disponibilità delle banche di erogare nuova finanza e precisa che l'ipotizzata imprescindibile nuova finanza, che dovrebbe pervenire dal sistema creditizio, è fatto incerto, ancorché ragionevole che deve accadere in un determinato non aleatorio termini, per rendere plausibile il piano;

- che non è dato comprendere se l'erogazione della nuova finanza sia da ritenere quale condizione risolutiva del piano concordatario e in che termini e in tal caso dovrebbe essere esplicitata in tal senso ovvero se l'impegno delle banche e di quali istituti sia già effettivo e unicamente condizionato all'omologa del concordato (in tal caso non potrebbe prescindere da una sia pur minima allegazione documentale).

Chiedeva alla società chiarimenti nel termine del 9 gennaio 2015 .

Nel termine assegnato la società produceva nota contenente i chiarimenti richiesti”

ATTESTAZIONE con "condizioni" (5/5)

*Attestazione con "criticità" sull'impegno del terzo ad erogare il *quid pluris* (caso 1)*

L'erogazione della nuova finanza avverrà "senza prestazione di fideiussione bancaria".
Lo scrivente ha richiesto di ottenere documentazione bancaria e patrimoniale della Signora (...) per poter valutare l'adeguatezza della capacità di adempimento del terzo. Alla data di rilascio dell'attestazione non è stato possibile ottenere la lettera definitiva delle credenziali bancarie della Sig.ra (...), che il debitore ha anticipato l'intenzione di produrre.
Su tali aspetti, tuttavia, non sussistono elementi per confutare la capacità della Signora di apportare la nuova finanza e in ogni caso sarà il nominato Commissario Giudiziale a valutare ai sensi dell'art. 172, L.F., le garanzie offerte dal debitore.

... richieste di chiarimenti da parte del Tribunale

*"...rilevato che il piano si fonda (...) sull'apporto di "finanza esterna" da parte di un soggetto terzo (...), subordinatamente all'omologazione del concordato, senza alcuna garanzia e senza che l'attestatore abbia potuto esprimersi sulla ragionevole certezza dell'adempimento di tale impegno da parte della promittente;
ritenuta necessaria una integrazione del piano e della attestazione sul punto, al fine della compiuta valutazione della "fattibilità giuridica" della proposta (...)*

Concede

Alla debitrice termine di 15 gg per integrare il piano e l'attestazione (...)"

5. La “struttura” dell’Attestazione nei vari “istituti”

Nel Piano ex art. 67, co. 3 lett. d

1. PREMESSA (E PRECEDENTE <i>PRE OPINION</i>)	3
2. NOMINA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE	6
2.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA	7
3. MODALITA' E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	8
4. NATURA DEL PIANO E DELL'ATTESTAZIONE EX ART. 67, CO. 3, LETT. D), L.F.	10
4.1 STANDARD E PRINCIPI APPLICATI	12
4.2 VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI	13
4.3 FATTIBILITÀ DEL PIANO DI RISANAMENTO	15
5. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	16
6. ANAMNESI DELL'IMPRESA E CAUSE DELLA CRISI	18
6.1 ATTIVITÀ, CONTESTO COMPETITIVO, TARGET E MERCATO DI RIFERIMENTO	19
6.1.1 Analisi del mercato di riferimento	19
6.2 DIAGNOSTICO ED ANALISI CAUSE DELLA CRISI	33
6.2.1 Riclassificazione ed analisi bilanci	33
6.2.2 Analisi cause della crisi	43
6.3 SWOT ANALYSIS	45
6.4 COMPANY PROFILE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO	46
6.5 ASSETTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO-CONTABILE	47
7. LA VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DEI DATI	48
7.1 LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE	49
7.2 LA SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2014 E LA "BASE DATI" DI PARTENZA DEL PIANO	49
7.2.1 In particolare: la perdita al 31.12.2014 ed il ripianamento "previsto" nel Piano	56
7.3 LE VERIFICHE CONDOTTE IN VIA DIRETTA	57
7.3.1 Criteri utilizzati e attività poste in essere	57
7.3.2 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi dell'attivo	57
7.3.3 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi del passivo	64
7.4 ATTESTAZIONE DI TERZI E PASSIVITÀ POTENZIALI	68
7.5 Criticità e/o rilievi	69

8. LA VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO DI RISANAMENTO	71
8.1 IL PIANO DI RISANAMENTO E LA (CONNESSA) MANOVRA FINANZIARIA	73
8.1.1 Struttura del documento	74
8.1.2 Data di riferimento ed arco temporale	75
8.1.3 Presupposti e Linee Guida	76
8.1.4 Analisi dei trascorsi	77
8.1.5 Segue: dettaglio delle "rimanenze"	79
8.1.6 Indebitamento finanziario e (proposta di) Manovra	80
8.1.7 Drivers e sviluppo del Piano: stock e flussi "prospettici"	92
8.1.8 Segue: il Piano delle vendite e le "verifiche" dell'attestatore	92
8.1.9 Segue: dimensione economico, patrimoniale e finanziaria	100
8.2 ANALISI DI SENSITIVITÀ	108
8.3 CRITICITÀ E/O RILIEVI	109
8.4 CONCLUSIONI	111
9. CONDIZIONI E RICHiami D'INFORMATIVA	111
10. SINTESI, CONCLUSIONI E GIUDIZI FINALI DI ATTESTAZIONE	114
11. ALLEGATI	116

Nell'Accordo di ristrutturazione dei debiti

1. PREMESSA	3
2. NOMINA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE	13
2.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA	14
3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER IL RICORSO ALL'ART. 182 BIS, CO. 1, L.F.	15
4. MODALITA' E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	15
4.1 STANDARD E PRINCIPI APPLICATI	16
4.2 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	17
5. NATURA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE (E DELL'ATTESTAZIONE) EX ART. 182 BIS, CO. 1, L.F.	19
6. L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE SOTTOSCRITTO NEL 2012 E LA NECESSITA' DI "RINEGOZIARLO"	21
7. ANAMNESI DELL'IMPRESA E CAUSE DELLA CRISI.....	23
7.1 ATTIVITÀ, CONTESTO COMPETITIVO, TARGET E MERCATO DI RIFERIMENTO.....	23
7.1.1 Analisi del mercato di riferimento.....	25
7.2 DIAGNOSTICO ED ANALISI CAUSE DELLA CRISI	34
7.2.1 Riclassificazione ed analisi bilanci.....	34
7.2.2 Analisi cause della crisi.....	43
7.3 SWOT ANALYSIS	46
8. LA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI.....	46
8.1 LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE	48
8.2 LA SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2014 E LA "BASE DATI" DI PARTENZA DEL PIANO.....	48
8.3 LE VERIFICHE CONDOTTE IN VIA DIRETTA	55
8.3.1 Criteri utilizzati e attività poste in essere.....	55
8.3.2 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi dell'attivo	55
8.3.3 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi del passivo.....	65
8.4 ATTESTAZIONE DI TERZI E PASSIVITÀ POTENZIALI	71
8.5 Conclusioni	72

LA VERIFICA SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO INDUSTRIALE E SULLA SOSTENIBILITA' DELLA (PROPOSTA DI) MANOVRA FINANZIARIA.....	72
9.1 IL "PROGETTO" DI RISANAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO	73
9.2 IL PIANO INDUSTRIALE 2015-2021.....	75
9.2.1 Struttura del documento.....	75
9.2.2 Data di riferimento ed "arco di piano"	77
9.2.3 Linee Guida.....	78
9.2.4 Analisi dei trascorsi	80
9.2.5 Drivers di sviluppo (ricavi, costi e flussi "cumulati")	81
9.3 LA MANOVRA FINANZIARIA.....	81
9.3.1 Struttura del documento.....	82
9.3.2 Il passaggio dal "management case" al "worst case"	83
9.3.3 Indebitamento bancario e (proposta di) Manovra.....	84
9.3.5 Risultanze WC (sintesi) ed annessa (proposta di) Manovra finanziaria.....	87
9.3.5 Risultanze MC (sintesi) ed annessa (proposta di) Manovra finanziaria.....	88
9.4 I DRIVERS "INDUSTRIALI" POSTI ALLA BASE DELLA MANOVRA FINANZIARIA.....	90
9.4.1 La dinamica dei ricavi.....	92
9.4.2 Segue: i costi	95
9.4.3 Segue: il miglioramento del circolante.....	96
9.4.4 Segue: gli introiti da "messa a reddito" e realizzo dell'immobile di proprietà.....	98
9.4.5 Segue: dimensione economico, patrimoniale e finanziaria	102
9.5 PROVE DI RESISTENZA E/O STRESS TEST	107
9.6 FORMULAZIONE "BASE" SCENARIO E IDONEITÀ DELLA MANOVRA AL PAGAMENTO INTEGRALE, AI SENSI DELL'ART. 182 BIS, CO. 1, L.F., DEI CREDITORI "ESTRANEI"	108
9.6.1 Rimodulazione della Manovra ed implementazione "base" scenario	109
9.6.2 Simulazione "effetti" di un (eventuale) pagamento integrale dei creditori "estranei".....	118
9.6.3 Criticità riscontrate e considerazioni dell'attestatore.....	121
9.7 CONCLUSIONI	122
9.7.1 In ordine alle ipotesi strategico-industriali del "Progetto".....	122
9.7.2 In ordine alla ragionevolezza dei flussi finanziari prospettici	123
9.7.3 In ordine alla fattibilità "giuridica" della manovra ai sensi dell'art. 182 bis, co. 1, L.F.....	127
10. CONDIZIONI E RICHIAMI D'INFORMATIVA.....	131
11. CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI FATTIBILITA'.....	133
12. ALLEGATI.....	135

Nel Concordato liquidatorio "puro"


1. NOMINA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE	2
1.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA.....	3
2. MODALITA' E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.....	5
3. STANDARD E PRINCIPI APPLICATI.....	7
4. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	7
5. LA SOCIETA' E LE CAUSE DELLA CRISI	9
5.1 ASSETTO SOCIETARIO E STRUTTURA AMMINISTRATIVA.....	10
5.2 LA CRISI DI OMF.....	11
5.3 GESTIONE NEL PERIODO "INTERINALE"	13
6. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO	14
6.1 LA DATA DI RIFERIMENTO DEL PIANO	15
6.2 IL TRATTAMENTO DEI PRELATI E LA PERIZIA EX ART. 160, CO. 2, L.F.....	15
7. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI.....	19
7.1 CRITERI UTILIZZATI E ATTIVITA' POSTE IN ESSERE	20
7.2 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI "DI PARTENZA"	20
7.3 LE VERIFICHE ESEGUITE CON RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO	22
7.4 GIUDIZIO DI VERIDICITA' DEI DATI CONTABILI	24
8. VERIFICA DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO	25
8.1 ANALISI DELLO STATO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA'	25
8.2 ANALISI DEL PASSIVO CONCORDATARIO	29
8.3 SEGUE: ANALISI DEGLI ONERI PREDEDUCIBILI	32
8.4 NUOVA FINANZA	32
8.5 PROPOSTA DI SODDISFACIMENTO E CONVENIENZA PER I CREDITORI	33
8.6 PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA E TEMPISTICHE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI ...	35
9. RICHIAMI DI INFORMATIVA SULLA FATTIBILITA' ECONOMICA.....	35
10. CONCLUSIONI	36
ALLEGATI.....	37

Nel Concordato con "prosecuzione" attività

1. NOMINA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE.....	3	8. LA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI	45
1.1 PRESUPPOSTI PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA	4	8.1 LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE	46
2. MODALITA' E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	6	8.2 "BASE DATI CONTABILE" OGGETTO DI ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ	46
3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE	8	8.3 LE VERIFICHE CONDOTTE IN VIA DIRETTA.....	49
3.1 STANDARD E PRINCIPI APPLICATI	11	8.3.1 Criteri utilizzati e attività poste in essere	49
3.2 VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI.....	12	8.3.2 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi dell'attivo.....	50
3.3 FATTIBILITÀ DEL PIANO E DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA.....	13	8.3.3 Le verifiche eseguite con riferimento agli elementi del passivo	51
3.4 VALUTAZIONE DELLA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI	14	8.4 CRITICITÀ RISCONTRATE	53
4. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	15	8.5 CONCLUSIONI.....	54
5. ANAMNESI DELL'IMPRESA E CAUSE DELLA CRISI.....	19	9. LA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO	54
5.1 ATTIVITÀ SVOLTA E DIAGNOSTICO DELLA CRISI	19	9.1 ANALISI DELLO STATO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ.....	55
5.2 LE "CAUSE" DELLA CRISI	29	9.2 SEQUE: ANALISI DEGLI "INTROITI FUTURI" DA CONCORDATO PREVENTIVO	62
5.3 GLI "ATTI PRODROMICI" ALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO..	30	9.2.1 Gli "introiti" da Affitto e Realizzo Rami d'Azienda	62
5.4 ASSETTO SOCIETARIO, SISTEMA DI GOVERNANCE E DI CONTROLLO.....	32	9.2.2 Gli "introiti" da Locazioni immobiliari	64
5.5 MODELLO DI BUSINESS.....	33	9.2.1 Gli introiti da realizzo Rimanenze: valutazione e fattibilità del piano industriale .	65
5.6 CONTESTO COMPETITIVO, MERCATO DI RIFERIMENTO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE.....	34	9.2.3 Il Fabbisogno (e l'erogazione) di Nuova finanza	68
5.7 ASSETTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE	37	9.3 ANALISI DEL PASSIVO CONCORDATARIO	69
5.8 SINTESI CAUSE DELLA CRISI.....	37	9.4 ANALISI DEGLI ONERI PREDEDUCIBILI	76
6. LA GESTIONE DELL'IMPRESA NEL PERIODO "INTERINALE"	38	9.5 PROPOSTA DI SODDISFO E TEMPISTICHE DI REALIZZO	77
7. IL PIANO E LA PROPOSTA CONCORDATARIA	39	10. VALUTAZIONE DELLA MIGLIOR SODDISFAZIONE DEI CREDITORI	78
7.1 LA "QUALIFICAZIONE" DEL CONCORDATO E LA PROSECUZIONE "TEMPORANEA" DELL'ATTIVITÀ ..	41	11. CRITICITÀ, RICHIAMI D'INFORMATIVA E RISERVE.....	80
7.2 IL TRATTAMENTO DEI PRELATIZI E LA PERIZIA EX ART. 160, CO. 2 L.F.....	42	12. CONCLUSIONI E GIUDIZI FINALI DI ATTESTAZIONE	82
		ALLEGATI.....	84

6. La “responsabilità” dell’Attestatore

L' obbligatione del professionista attestatore è un OBBLIGAZIONE DI MEZZI



- ATTESTARE veridicità dati e fattibilità piano
- No successo way out crisi/insolvenza

**Cattivo esito Piano – no automatica responsabilità
Attestatore**

La responsabilità (civile) dell' attestatore emerge in presenza di:



1. Negligenza
(no diligenza)

2. Danno

Art. 236 bis L.F. "Falso in attestazioni e relazioni"

«Il professionista che nelle relazioni o attestazioni (...) espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 €. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiunto profitto per sé o per gli altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno ai creditori la pena è aumentata fino alla metà»

Equiparazione alla figura dell'Attestatore (OCC) nella PROCEDURA di composizione della crisi da sovraindebitamento

-  **Esposizione false informazioni**
(natura commissiva: discordanza tra realtà e sua rappresentazione)
-  **Omissione informazioni rilevanti**
(natura omissiva: silenzio e reticenza antidoverosi)

Impatto operativo:

- ✓ Falsità su VERIDICITA' dati aziendali
- ✓ "Rilevanza" omissioni in senso di SIGNIFICATIVITA'

*i/*FALLIMENTARISTA
GIUFFRÉ EDITORE

Tribunale di Torino - 16 luglio 2014

n. 19119/2014 R.G. notizie di reato

n. 17195/2014 R.G. G.i.p.



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA
(art. 292, c.p.p.)

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.;

applica nei confronti di Q. L. la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Torino, 16 luglio 2014

Segue - LA RECENTE GIURISPRUDENZA Ordinanza GIP Torino 16.07.2014

Motivi della decisione

L'art. 236 bis 1. fall., introdotto con d.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni con l. 134/2012, punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 €, "il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti". L'oggetto giuridico di questa nuova fattispecie pare individuabile nell'affidamento che deve accompagnare le relazioni e le attestazioni del professionista nell'ambito di una procedura che assegna al Tribunale una mera funzione di controllo di legalità, lasciando ai creditori di valutare la fattibilità e la convenienza della proposta, nonché nella tutela degli interessi patrimoniali dei creditori. Si tratta dunque di un reato di pericolo – astratto, perché non contempla l'ipotesi di un pregiudizio – integrato da un dolo generico costituito dalla volontà di riferire o attestare nella consapevolezza della difformità fra il vero e quanto esposto, con riferimento ad aspetti non secondari della relazione medesima.

Il P.M. ritiene che l'indagato abbia consapevolmente violato questa disposizione di legge nell'ambito dell'incarico affidatogli nella procedura di concordato preventivo della STILE B. s.p.a., sfociata nel provvedimento di inammissibilità della proposta emesso dal Tribunale di Torino il 12 giugno 2014. L'incarico affidato a Q. è disciplinato dall'art. 161 l. fall., in materia di domanda di concordato. Il terzo comma di questa disposizione prevede che il piano – "contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta" – e la documentazione che il debitore deve presentare per accedere al concordato debbono "essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore (...), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo."

Segue - LA RECENTE GIURISPRUDENZA Ordinanza GIP Torino 16.07.2014

Non si può peraltro ragionevolmente ipotizzare che quanto sin qui descritto sia stato il frutto di una semplice negligenza, di una mera imperizia, di una banale incompetenza. L. Q. è un dottore commercialista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma lett. d) l. fall.; nella parte iniziale della sua relazione egli ha esposto fra l'altro, in un apposito capitolo, i criteri ai quali intendeva conformarsi, riportando ampi brani delle "Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa, elaborate dalla commissione di studio crisi e risanamento d'impresa del CNDEC, dai documenti elaborati dalla Commissione Paritetica per i principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed in particolar modo agli O.I.C. n. 5 e seguenti, per lo specifico riferimento alle valutazioni di poste dell'attivo patrimoniale", brani nei quali, ad esempio, si parla del fatto che il professionista, "per quanto concerne il pronostico di fattibilità del piano", deve fornire "anche e soprattutto un giudizio tecnico in merito alla gestione prospettica dell'azienda", "in ordine all'idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di concordato a raggiungere gli scopi previsti", sicché "è richiesto di pronunciarsi con criticità sulla corretta valutazione, in un'ottica prospettica, dei dati aziendali contenuti nel piano concordatario nonché sul valore di stima delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 161 secondo comma, l. fall., affrontando le problematiche e gli aspetti di attuazione pratica del piano ...". Si deve pertanto ritenere che l'indagato abbia consapevolmente formulato le valutazioni in discorso, nella piena consapevolezza del fatto che esse non disponessero di alcuna concreta corrispondenza con affidabili dati di realtà, verosimilmente auspicando che il lettore della relazione potesse accontentarsi di questa e non andare a compulsare il terzultimo ed il penultimo allegato.

Vi è un pericolo di recidiva specifica, malgrado l'incensuratezza dell'indagato.

Si tratta di considerare che l'incarico affrontato dall'indagato nel caso di specie fa parte integrante della sua attività professionale, sicché in ogni momento egli si potrebbe trovare nella medesima situazione che ha dato luogo al fatto per cui si procede, e che la vicenda della liquidazione della STILE B., come bene evidenzia il liquidatore nelle prime pagine del suo ricorso, presentava caratteri di particolare delicatezza ed importanza, sicché il fatto che proprio in relazione a questa vicenda Q. abbia tenuto la condotta in discorso rende il pericolo di ricaduta particolarmente concreto.

Piano attestato e revocatoria fallimentare

Sentenza n. 347/2016 pubbl. il 22/02/2016

RG n. 13543/2012

Repert. n. 998/2016 del 22/02/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione SECONDA SEZIONE

N. 347/2016 Sent.

N. 13543/12 R.C.

N. 762/2016 Cron.

N. 998/2016 Rep.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. [redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13543/2012 R.G. promossa da:

FALLIMENTO S

con il patrocinio dell'avv. ([redacted]), elettivamente domiciliato in presso
il difensore avv. [redacted] D

FALLIMENTI/TRIBUNALE DI VERONA: OK ALLE PREVISIONI OTTIMISTICHE

Il piano di risanamento in una botte di ferro

Il piano di risanamento attestato è pienamente valido se la sua inattendibilità non può essere accertata constatando evidenti contraddizioni interne, ovvero rilevando che il debitore in bonis abbia previsto presupposti di risanamento che normalmente non possono accadere e quindi trovare oggettiva concretizzazione. Così la sentenza n. 347/2016 del Tribunale di Verona (giudice unico Fernando Platania) del 22/2.

Il caso. A seguito del fallimento di un'impresa che meno di un anno prima aveva predisposto un piano di risanamento sottoposto ad attestazione dal professionista indipendente, la curatela fallimentare citava in giudizio il principale creditore che aveva aderito alla dilazione e transazione inclusa nel piano come atto necessario al recupero aziendale. La società, una multinazionale dell'automotive, veniva chiamata in revocatoria perché il curatore sosteneva che il piano dell'impresa per il superamento della crisi non fosse stato sin dall'origine idoneo a superare le difficoltà e quindi a evitare il fallimento. Per di più pochi mesi dopo l'attestazione del piano la società rilevava nel suo bilancio una consistente perdita di cui l'attestatore non aveva avuto alcuna evidenza e dato rappresentazione del suo giudizio di attestazione rilasciato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d) l. fall. Benché l'attestazione era stata rilasciata prima dei Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal Cndcec a settem-

I principi di diritto affermati

*Tribunale di Verona sentenza n. 347 del 22/2/2016
Norma interessata art. 67 III co lett. d) legge fallimentare*

PER I CREDITORI	PER L'ATTESTATORE
La revocatoria opera solo a seguito dell'accertamento di una completa ed evidente (in ragione di dati in possesso del solo creditore) inattendibilità del piano dovuta a contraddizioni interne ovvero a presupposti che per ciò che normalmente può accadere non possono trovare oggettiva concretizzazione	Anche se le previsioni del piano risultano ottimistiche, ma non palesemente fuori da una logica imprenditoriale assennata, l'attestazione è valida, altrimenti si finirebbe per imporre solo l'attestazione di piani più che prudenti e mai ambiziosi (come talvolta è necessario) e per di più valutati sotto l'influenza delle conoscenze che si possono avere solo ex post

bre 2014, il tribunale ha constatato che l'attestazione era coerente e conforme a quanto ragionevolmente il creditore poteva conoscere e apprendere dalla lettura della relazione attestativa, non presentando quest'ultima una irragionevole contraddizione delle assunzioni esposte, valutate ex ante dal creditore e secondo gli elementi a lui noti e conoscibili.

La difesa. La società si difendeva rilevando che la sua conoscenza degli elementi del piano era basata sulla relazione attestativa del professionista indipendente e sulle sole allegazioni alla relazione. La curatela non aveva neppure prodotto il piano di risanamento completo asseritamente inidoneo al recupero aziendale. Il creditore sosteneva che le assunzioni del piano non erano palesemente irragionevoli e che le dinamiche di risanamento scelte dal debitore erano diverse

da logiche passate.

La sentenza. Il tribunale di Verona afferma un principio importantissimo per i creditori coinvolti in piani di risanamento. La revocatoria degli atti, posti in essere in esecuzione del piano attestato può avvenire solo in caso di percezione assoluta dell'inidoneità del piano attestato a fornire sufficienti elementi per il risanamento. Fino a quando non si possa affermare la inidoneità dell'attestazione, trova piena ed indiscutibile applicazione l'esenzione della revocatoria espressamente prevista dall'art. 67, III co lett. d) l. fall. L'inattendibilità del piano deve essere accertata in modo rigoroso su elementi che potevano essere ravvisabili chiaramente solo ex ante e non valutati sotto l'influenza delle conoscenze che si possono avere solo ex post, ovvero dopo il fallimento e con la visione privilegiata del curatore.

Marcello Pollio



La sentenza sul
sito www.italiaoggi.it/documenti

7. La responsabilità dell'organo di controllo

Doveri del Collegio sindacale (art. 2403 c.c.)

- I. Il collegio sindacale **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto**, sul **rispetto dei principi di corretta amministrazione** ed in particolare **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società e **sul suo concreto funzionamento**.
- II. Esercita inoltre il **controllo contabile** nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

Responsabilità del Collegio sindacale (art. 2407 c.c.)

- I. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la **professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico**; sono **responsabili della verità delle loro attestazioni** e devono **conservare il segreto sui fatti e sui documenti** di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- II. Essi sono **responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi**, **quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica**.
- III. All'azione di responsabilità contro i sindaci **si applicano**, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli **2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395**.

IL COLLEGIO SINDACALE DEVE APPLICARE IN CASO DI CRISI LA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 11 (*)

ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI D'IMPRESA

Le norme di controllo del collegio sindacale nei processi di risanamento	
Norma 11.1	Prevenzione ed emersione della crisi
Norma 11.2	Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale
Norma 11.3	Vigilanza in caso di adozione di piano attestato di risanamento
Norma 11.4	Vigilanza in caso di adozione di accordo di ristrutturazione di debiti
Norma 11.5	Vigilanza in caso di adozione di un concordato preventivo con riserva
Norma 11.6	Vigilanza in caso di concordato preventivo
Norma 11.7	Vigilanza in caso di concordato con continuità
Norma 11.8	Vigilanza in caso di finanziamenti prededucibili e pagamento creditori strategici
Norma 11.9	Rapporti con consulente e attestatore
Norma 11.10	Vigilanza in caso di riduzione o perdita del capitale
Norma 11.11	Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

(*) Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate in pubblica consultazione fino al 21 aprile

**1. Valutare
permanenza
*going concern***



**Principio di
revisione n. 570
Norma
comportamento
11.1**

**2. Valutare –
prevenire
cause/rischi di
crisi**



**Attenzione e
capacità**

**Evitare
responsabilità
in caso di crisi
irreversibile**

- Favorire l'emersione della CRISI
- Suggestire l'utilizzo di idonei STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO della CRISI
- Monitorare il corretto UTILIZZO di tali strumenti
- Vigilare sull'attività del professionista attestatore

LA GIURISPRUDENZA su principi professionali e di prassi



Quali regole per tutelare l'organo di controllo ed evitare responsabilità in caso di crisi irreversibili e/o manifestazione d'insolvenza?

... il sindaco *«deve comportarsi come un avveduto controllore ed operare, là dove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta, in relazione alle funzioni concretamente esercitate»*
(T. Milano, n. 11586 del 1.10.2011)

La norma n. 11

La norma di comportamento n. 11 si focalizza su 3 aspetti :



1) Vigilanza nella PREVENZIONE ed EMERSIONE DELLA CRISI:

- monitorare going concern
- sollecitare organo amministrativo utilizzo strumenti/ provvedimenti anti crisi, ovvero emersione della crisi

2) Vigilanza durante la COMPOSIZIONE DELLA CRISI:

- monitorare corretto utilizzo istituti per il superamento della crisi e rispetto dei requisiti prescritti dalla legge fallimentare

3) Ruolo ed attività in caso di FALLIMENTO

- «congelamento» funzioni di vigilanza

Necessaria la previa conoscenza da parte dell'organo di controllo di:

- A. Strumenti per VERIFICA e MONITORAGGIO della CONTINUITA' AZIENDALE (going concern)**
- B. Concetto di (stato di) CRISI**
- C. Istituti per il superamento della crisi d'impresa ALTERNATIVI AL FALLIMENTO**
- D. Best practice**

I CONTROLLI SULL'OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI PERDITE DEL CAPITALE (Norma 11.10)

In caso di perdite del capitale sociale il Collegio sindacale deve vigilare che gli amministratori provvedano a:

- **Convocare «senza indugio» assemblea in caso di perdite ex artt. 2446 – 2447 (2482 bis – 2482 ter)**
- **Accertare «senza indugio» la causa di scioglimento ex art. 2485**
- **Limitarsi alla mera gestione conservativa in caso di scioglimento ex art. 2486**
- **Redigere correttamente il bilancio** (applicando il principio della continuità aziendale)



Attenzione a "deroghe" ex art. 182 sexies L.F.

La sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione cessa con l'omologazione CP o ADR

Grazie per l'attenzione

Dott. Marcello Pollio
m.pollio@pollioeassociati.it

Genova

Via XII ottobre 28 R
(Torre S. Camillo)

Milano

Via San Paolo 7

Torino

Via Bricherasio 7

Per contatti telefonici
rivolgersi alla sede di Genova:

t +39 010 589081
f +39 010 589306